Comune di

SEGUSINO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

R.E.C.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2020

ADEGUAMENTO AL R.E.T.

Adeguamento del Regolamento Edilizio ai disposti della normativa di carattere sovraordinato (RET) ai sensi della D.G.R. n.1896 del 22.11.2017, D.G.R. 669 del 15.05.2018 e dell'art.2 comma 4) D.P.R 380/2001

Sindaco:	**Dott.ssa GLORIA PAULON**
Assessore all'urbanistica:	DIEGO LONGO
Resp. del servzio:	Dott. ing. ELISA VANIN
Gruppo di lavoro:	ROBERTO ROSSETTO, STEFANO DOARDO ANDREA ZORZ, MASSIMO BERTO

APPROVATO CON D.C.C. N.	DEL	**V_D05**

Terre s.r.l. Venezia | Parco Scientifico Tecnologico Vega | 30175, Via delle Industrie, 15
+39 041 5093216 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com

INDICE

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA 7

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO 7

ART. 2 DEFINIZIONI UNIFORMI 7

ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE 8

ART. 4 AMBITI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE 8

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 9

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI 9

ART. 5 SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) 9

ART. 6 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 9

ART. 7 COORDINAMENTO SUAP / SUE 9

ART. 8 PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI 10

ART. 9 CONTROLLI A CAMPIONE 10

ART. 10 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP) 11

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI 13

ART. 11 ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA 13

ART. 12 RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI 13

ART. 13 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU) 13

ART. 14 PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI 13

ART. 15 SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ 14

ART. 16 CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI 14

ART. 17 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA 14

ART. 18 INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO 15

ART. 19 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE 15

ART. 20 CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA 15

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 16

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 16

ART. 21 COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 16

ART. 22 ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI 17

ART. 23 COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI 17
ART. 24 OCCUPAZIONE E RIPRISTINO DI SUOLO E IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI 17
ART. 25 COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA 18

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 19
ART. 26 PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 19
ART. 27 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO 19
ART. 28 CONDUZIONE DEL CANTIERE 19
ART. 29 CARTELLI DI CANTIERE 20
ART. 30 CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI 21
ART. 31 TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI 22
ART. 32 SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA 22
ART. 33 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI 22

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI .. 25
CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO 25
ART. 34 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI 25
ART. 35 REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO 32
ART. 36 REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE 32
ART. 37 INCENTIVI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA 32
ART. 38 MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON 32
ART. 39 DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA") 33
ART. 40 PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA 33
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 35
ART. 41 STRADE 35
ART. 42 PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO 36
ART. 43 PISTE CICLABILI 37
ART. 44 AREE PER PARCHEGGIO 37
ART. 45 PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE 38

ART. 46 PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI 38
ART. 47 PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE 39
ART. 48 CHIOSCHI / DEHORS SU SUOLO PUBBLICO 40
ART. 49 SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI 41
ART. 50 RECINZIONI E MURI 42
ART. 51 NUMERI CIVICI 43
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE 44
ART. 52 AREE VERDI 44
ART. 53 PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE 45
ART. 54 PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE 45
ART. 55 SENTIERI 45
ART. 56 TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 45
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 48
ART. 57 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 48
ART. 58 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 49
ART. 59 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 53
ART. 60 DISTRIBUZIONE DEL GAS 53
ART. 61 RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI 53
ART. 62 TELECOMUNICAZIONI 53
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO 55
ART. 63 PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI 55
ART. 64 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO 56
ART. 65 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI 57
ART. 66 ALLINEAMENTI 57
ART. 67 PIANO DEL COLORE 57
ART. 68 COPERTURE DEGLI EDIFICI 58
ART. 69 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 60
ART. 70 GRIGLIE ED INTERCAPEDINI 61
ART. 71 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI 62
ART. 72 SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI 62
ART. 73 INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE, CARTELLONI PUBBLICITARI 63
ART. 74 BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI 63
ART. 75 PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI 64
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI 66

ART. 76 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 66
ART. 77 SERRE BIOCLIMATICHE 68
ART. 78 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI 68
ART. 79 PASSAGGI PRIVATI E CORTILI 69
ART. 80 CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE 70
ART. 81 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA 70

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 74
ART. 82 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO 74
ART. 83 PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO 74
ART. 84 VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI 75
ART. 85 SOSPENSIONE DEI LAVORI 75
ART 86 SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI 75

TITOLO V - NORME TRANSITORIE 76
ART. 87 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 76
ART. 88 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 76

ALLEGATO A - QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI 78
ALLEGATO B - DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE 85
ALLEGATO C - USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA 90
ALLEGATO D - RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZI E REGIMI AMMINISTRATIVI (D.Lgs. 222/2016) . 114
ALLEGATO E - GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA (Art. 1, comma 2 del D.Lgs. 222/2016) 128
ALLEGATO F - INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (Allegato A del D.P.R. 31/2017) 134
ALLEGATO G - INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (Allegato B del D.P.R. 31/2017) 138
ALLEGATO H - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA 142
ALLEGATO I - ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE IN ZONA A1 144

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell'art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.

2. Il presente regolamento contiene i seguenti allegati: (elencare allegati):

- A - *Quadro delle definizioni uniformi;*
- B - *Definizione tecniche di competenza comunale;*
- C - *Ricognizione delle disposizioni incidenti usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;*
- D - *Ricognizione interventi edilizi e regimi amministrativi;*
- E - *Glossario edilizia libera;*
- F - *Interventi in aree vincolate escluse dall'autorizzazione paesaggistica (all. A del D.P.R. 31/2017);*
- G - *Interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato (all. B del D.P.R. 31/2017)*
- H - *Impianti a servizio dell'agricoltura*
- I - *Elementi della progettazione in zona A1*

ART. 2 DEFINIZIONI UNIFORMI

1. Il Regolamento edilizio comunale introduce le seguenti 28 "Definizioni uniformi", di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali *(link diretto)*:

1. Superficie territoriale
2. Superficie fondiaria
3. Indice di edificabilità territoriale
4. Indice di edificabilità fondiaria
5. Carico urbanistico
6. Dotazioni territoriali
7. Sedime
8. Superficie coperta
10. Indice di permeabilità
11. Indice di copertura
12. Superficie totale
13. Superficie lorda
14. Superficie utile
15. Superficie accessoria
16. Superficie complessiva
17. Superficie calpestabile
18. sagoma
19. Volume totale o volumetria complessiva
20. Piano fuori terrazza
21. Piano seminterrato
22. Piano interrato
23. Sottotetto

24. Soppalco
25. Numero dei piani
26. Altezza lorda
28. Altezza dell'edificio
29. Altezza utile
30. Distanze

Esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della variante al Piano degli Interventi approvata successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio Comunale, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione, e limitatamente alle trasformazioni ed all'assetto del territorio da questa disciplinata.

ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

1. Rimangono di competenza comunale le definizioni e specificazioni elencate nell'allegato C del presente documento *(link diretto)*

2. Si rimanda inoltre a quanto contenuto nell'allegato 1 - *Manufatti accessori* delle vigenti Norme Tecniche Operative

ART. 4 AMBITI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE

1. Per le Z.T.O. aventi destinazione agricola e / o soggette a vincoli di natura paesaggistico-ambientale si rimanda a quanto contenuto nel vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera di C.C. n.44 del 6.8.2010

2. Per gli interventi in zona A1 si rimanda al relativo allegato del presente regolamento *(link diretto)*

3. Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli: fienili, granai e depositi di materiali soggetti a fermentazione dovranno essere separati dalle abitazioni anche attraverso pareti di opportuno spessore e materiale in modo da offrire le richieste garanzie sotto il profilo igienico-sanitario

4. Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse: gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse e i laboratori in genere devono sottostare alle norme e alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari

5. Per gli impianti a servizi dell'agricoltura si rimanda al relativo allegato del presente regolamento *(link diretto)*

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
- le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale;
- Le modalità di coordinamento con il SUAP. È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

ART. 5 SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) , tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell'art.5 del D.P.R. 380/2001. Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività inerenti i titoli edilizi, le convezioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma

2. Il SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all'attività edilizia

3. Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUE, in quanto non disciplinati dal DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., i procedimenti relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti il decoro urbano, i procedimenti riguardanti l'idoneità ed il funzionamento degli impianti termici, i procedimenti relativi all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi, etc.

4. Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate attraverso Posta Elettronica Certificata

ART. 6 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

1. Si rimanda al link web dello Sportello Unico delle Attività Produttive n.5717, SUAP di Segusino (TV), di seguito riportato *(link diretto)*

2. Si rimanda a quanto contenuto nel vigente "Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività produttive"

3. Si rimanda a quanto contenuto nel vigente "Protocollo d'intesa tra comuni ed enti terzi per la gestione dello Sportello Unico telematico per le Attività Produttive in provincia di Treviso"

ART. 7 COORDINAMENTO SUAP / SUE

1. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR n. 160/2010 e dal vigente regolamento sul funzionamento del SUAP di cui al precedente articolo

2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR n. 380/2001.

3. Salva diversa disposizione organizzativa e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

ART. 8 PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI

1. La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata.

2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizza per l'inoltro delle pratiche.

3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all'originale formato digitale.

4. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento riportati nel "Quadro riepilogativo della documentazione" facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata.

5. È facoltà degli uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativa alla Rilevazioni statistiche ISTAT, all'aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.

6. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito, esse si considerano decadute o, in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, l'Ufficio procederà alla notifica dell'ordine motivato di divieti di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art.19 comma 3 della L. n. 241/1990 o dell'ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell'art.23 comma 6 del DPR n. 380/2001.

7. Nella ipotesi di cui all'art.20 comma 4 del DPR n. 380/2001, una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l'interessato non si pronunci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione ovvero in caso di adesione non integri la documentazione nei successivi 15 giorni, il responsabile del procedimento comunicherà nei successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la conclusione del procedimento.

8. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con deliberazione di giunta comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio. Le tariffe sono aggiornate annualmente in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo rilevati nel mese di settembre di ogni anno.

ART. 9 CONTROLLI A CAMPIONE

1. Sono assoggettate a controllo a campione le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate, nella misura minima di una ogni dieci rispetto alla consistenza di quelle pervenute, in base al numero progressivo di protocollo assegnato, fatta salva la possibilità per il Dirigente o il responsabile del procedimento di provvedervi, oltre alla succitata procedura, in ogni altro caso;

2. Le CILA selezionate a campione sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine:

- All'idoneità dell'istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell'intervento;
- Alla conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente;

- Alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà;
- Alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione.

3. Tutte le CILA trasmesse sono in ogni caso sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale

4. Le CILA non rientranti nel quantitativo a campione stabilito al precedente comma 1 sono archiviate previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 3

ART. 10 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)

1 Con decreto n. 107 del 15.07.2020, pubblicato nel B.U.R. n. 110 in data 24.07.2020, la Regione Veneto ha inserito il comune di Segusino nell'elenco dei comuni idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.ii.)

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
- autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
- certificato di destinazione urbanistica;
- proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
- sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità;
- contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
- pareri preventivi;
- ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;
- modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;
- coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
- concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

ART. 11 ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA

1. L'annullamento d'ufficio in autotutela di un provvedimento, con efficacia retroattiva, è disciplinato dall'art.21*nonies* della L. n. 241/1990

ART. 12 RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI

1. È possibile per l'istante proporre all'ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l'atto una motivata richiesta di riesame al fine di riforma, modifica o ritiro dell'atto stesso

2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, entro 30 giorni dalla richiesta di riesame, comunica all'interessato le proprie determinazioni in merito, con indicazione sulla fondatezza delle motivazioni prospettate, adottando i provvedimenti conseguenti

ART. 13 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un'area identificata al catasto con numero di Foglio e Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata

2. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale, riporta l'esito delle analisi che attestino l'eventuale superamento delle concentrazioni di rischio

3. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è presentata dal proprietario o avente titolo relativo all'area interessata dall'intervento edilizio, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale. Si rimanda a quanto contenuto nel modulo "Richiesta di certificato di destinazione urbanistica" reperibile alla sezione *Modulistica* del sito web comunale.

4. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) viene rilasciato dal Dirigente competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici

5. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata nel modulo di cui al precedente comma 3

ART. 14 PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (permessi di costruire e SCIA) possono essere prorogati nei casi previsti dall'art.15 del DPR n. 380/2001.

2. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d'inizio e / o fine lavori dell'istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare domanda di Rinnovo del Permesso di Costruire riproponendo il progetto per il medesimo intervento, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore.

3. Ai fini del rinnovo del permesso di costruire, inoltrato dal committente a mezzo di tecnico abilitato, non è necessario depositare nuovamente la documentazione già prodotta con la precedente domanda se l'intervento non ha variazioni che necessitino di nuova istruttoria e che, nel rispetto degli incarichi professionali, la predetta documentazione risulti invariata o previo nulla-osta del professionista anche successivamente incaricato.

ART. 15 SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR n. 380/2001, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità

2. L'inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell'art.48 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

3. Il responsabile del servizio può dichiarare inabitabile un edificio o parte di esso per mancanza di requisiti igienici indispensabili ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie, senza pregiudizio dell'azione penale

4. Il responsabile del servizio può ordinare e far eseguire lo sgombero degli edifici e/o dei locali se utilizzati senza regolare autorizzazione o che siano stati dichiarati inabitabili e procedere contro i proprietari e gli inquilini responsabili o inadempienti

ART. 16 CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

1. Il contributo di cui agli articoli 16, 17 e 19 del T.U.E. n. 380/2001 e ss.mm.ii., regolato dalla LRV 61/1985 e ss.mm.ii. è determinato con Delibera di Consiglio Comunale

2. Si rimanda a quanto contenuto nel documento "Aggiornamento secondo i parametri ISTAT degli oneri di urbanizzazione relativi al rilascio di permessi di costruire" approvato con delibera di C.C. n.21 del 13.2.2018

ART. 17 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

1. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da salvaguardare la pubblica incolumità

2. Qualora una casa, un muro o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario, il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al Comune e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento. Il responsabile del servizio, previo sopralluogo dell'Ufficio comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente riservandosi, nel caso di inadempienza, l'intervento sostitutivo a spese degli interessati

3. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o l'avente disponibilità e del professionista incaricato anche per quanto riguarda l'effettiva verifica dell'esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio

4. Il proprietario o l'avente disponibilità deve dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico ed entro trenta giorni dall'inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio del necessario titolo abilitativo

5. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della vigente normativa e la facoltà del Dirigente / Responsabile del servizio competente

ART. 18 MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

1. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

2. È fatto obbligo di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ART. 19 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE

1. Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città

ART. 20 CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

1. Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica

2. Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base di criteri qualitativi.

3 Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifici bandi, da adottare nei concorsi di progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architetture e Ingegneria, in relazione all'importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia delle opere da realizzare

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
- comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza, etc.
- comunicazioni di fine lavori;
- occupazione di suolo pubblico;
- comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, etc.

ART. 21 COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare all'Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune

2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizi dei lavori quella di rilascio del permesso di costruire, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie, nominativo impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il DURC, etc.)

3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato

4. Nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente

5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione

6. In caso di mancata indicazione dell'inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione

7. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE in forma scritta, utilizzando la modulistica disponibile nel portale del Comune

8. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare apposita richiesta al SUE per il cambio d'intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili

9. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE il nominativo del nuovo tecnico ed il subentrante deve sottoscrivere gli elaborati progettuali depositati presso l'Amministrazione Comunale per accettazione del progetto architettonico

10. In caso di opere di urbanizzazione, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo, presso il competente servizio/settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti nel vigente regolamento comunale per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione

11. L'omissione dell'adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavoro comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative

ART. 22 ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA deve trasmettere al Comune:

- la data di inizio lavori;
- la documentazione prevista dall'art.65 del DPR n.380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima legge;
- la documentazione prevista dall'art. 125 del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii. attestante l'ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
- la documentazione prevista dal DPR n.120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
- copia della notifica preliminare di cui all'art.99 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 23 COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI

1. Il titolare o l'avente causa del permesso di costruire o della SCIA, congiuntamente al direttore dei lavori, entro il termine di validità del titolo deve comunicare al SUE la data di fine lavori, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. Il titolare della CILA o suo avente causa dovrà effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori.

2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio o dalla data di efficacia della SCIA o della CILA o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.

3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come indicata nell'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune

4. Si rimanda ai moduli "Comunicazione di fine lavori - attività produttiva" e "Comunicazione di fine lavori - civile abitazione" reperibili nella sezione *Modulistica* del sito web comunale

5. Nel caso di opere per le quali non sussiste l'obbligo del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, la ditta autorizzata è tenuta comunque a comunicare l'avvenuta fine dei lavori

6. Qualora nella domanda non siano stati indicati i nominativi del Direttore e dell'assuntore dei lavori, la loro designazione e la relativa accettazione e l'elezione di domicilio devono risultare, ove richieste dal medesimo articolo, dalla denuncia di inizio dei lavori

7. Eventuali sospensioni dei lavori dettate da cause eccezionali, metereologiche e/o fatti gravi d'ordine personali del concessionario non preventivabile al momento del rilascio della concessione debbano essere tempestivamente comunicate al Comune entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi

8. Nei casi indicati all'art.3 del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.m.ii., l'Attestato di Prestazione Energetica è sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori

9. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 3

ART. 24 OCCUPAZIONE E RIPRISTINO DI SUOLO E IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

1. Ove per l'esecuzione di opere edilizie sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente oppure la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita

domanda al Comune ed ottenere la relativa concessione di occupazione, che resta indipendentemente dalla concessione o autorizzazione edilizia

2. Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA l'intervento sarà eseguibile con le stesse modalità. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla

3. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l'eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa

4. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nella concessione di occupazione, in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità

5. Il responsabile del servizio ha la facoltà di revocare la concessione di occupazione e di imporre il ripristino della situazione preesistente, provvedendovi d'ufficio a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori non causata da ragioni di forza maggiore, ovvero nel caso di non esecuzione di disposizioni speciali impartite per l'utilizzazione dell'area data in concessione

6. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il responsabile del servizio subordina il rilascio della concessione di occupazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza si procede d'ufficio a spese dell'interessato ai sensi dell'art.378 della legge n.2248 del 20.3.1865, all. f

7. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti e con la redazione di apposito verbale

8. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - C.O.S.A.P.

ART. 25 COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA

1. L'eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
- principi generali dell'esecuzione dei lavori;
- punti fissi di linea e di livello;
- conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
- cartelli di cantiere;
- criteri da osservare per scavi e demolizioni;
- misure di cantiere e eventuali tolleranze;
- sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera;
- ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
- ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

ART. 26 PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati

2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera) come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto e alle prescrizioni della vigente normativa

ART. 27 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

1. L'intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e resistenti all'intervento stesso

2. L'intestatario del titolo abilitativo, della SCIA o della CILA, per le ipotesi di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali la determinazione dei punti fissi

3. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l'intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.

4. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sospensione dei lavori oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti

ART. 28 CONDUZIONE DEL CANTIERE

1. In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6*bis*, 22, 23 e 10 del DPR n. 380/2001, l'assuntore di lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di

prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie. In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d'acqua

2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all'opera va recintato lungo i lati prospicenti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di mt. 2,00 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune

3. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo di funzionamento dell'illuminazione pubblica

4. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

5. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico deve distare dal suolo non meno di mt. 4,00 per la viabilità veicolare e mt. 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati

6. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:

- il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
- denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
- Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
- il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, etc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
- la documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
- ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo

7. Il committente che interrompa per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate

8. Il Sindaco ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati

ART. 29 CARTELLI DI CANTIERE

1. I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura

2. Il cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a:

- tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
- estremi del titolo abilitativo;

- nominativo del committente;
- nominativo del progettista;
- nominativo del direttore dei lavori;
- nominativo dell'esecutore dei lavori;
- nominativo del responsabile di cantiere;
- nominativo del responsabile della sicurezza;
- recapito telefonico per emergenze;
- nominativo del coordinatore in fase di progettazione;
- nominativo del coordinatore in fase di esecuzione e quant'altro previsto dalle norme vigenti

3. Il cartello e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali

ART. 30 CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

1. Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali devono pertanto essere adeguatamente sbatacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiori all'angolo d'attrito del terreno. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguentemente danneggiamento ai fabbricati vicini

2. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese dell'intestatario del titolo abilitativo

3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Amministrazione Comunale

4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto della vigente normativa di settore

5. Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo

6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni. Solo nel caso di assoluta necessità il Sindaco, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali

7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra dove conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti

8. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n.37 del 29.11.2017

ART. 31 TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, nella fase di esecuzione dell'intervento, non costituiscono difformità rilevanti gli scostamenti delle misure entro il limite del 2% rispetto alle misure stereometriche e alle distanze dai confini e dagli spazi pubblici indicate negli elaborati

2. La tolleranza non è applicabile nei casi:

- Di requisiti minimi di sicurezza e fruibilità degli spazi;
- Di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 parte seconda;
- Delle misure minime inderogabili di cui al DM n. 1444/68;
- Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e distanza tra i fabbricati;
- Di inosservanza delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- Ove le dimensioni e misure siano stabilite da norme o regolamenti sovraordinati

ART. 32 SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto non ne deriva. In particolare, devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, etc. e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili dall'esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

ART. 33 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI

1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato agli enti competenti, sospendendo allo stesso tempo eventuali lavori in corso

2. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art.90 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

3. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa

4. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate

5. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell'interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica

6 Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti

7. Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Contiene disposizioni regolamentari riguardanti:
- caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;
- requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
- requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
- incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico/edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
- prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
- specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
- dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita");
- prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

ART. 34 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI

1. Caratteristiche dei locali

1.1 Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente

1.2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono

1.3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
- spazi di abitazione *(locali di abitazione)*: camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;
- spazi accessori *(locali integrativi)*: mansarde, verande, bagni, lavanderia, spogliatori, guardaroba, corridoi, angoli cottura, etc.
- spazi di servizio *(locali di servizio)*: depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, etc.

1.4. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto previsto dalla DGRV n. 1887/1997 e D.Lgs n. 81/2011 si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività assimilabili agli spazi di abitazione

1.5. Nessun nuovo locale di abitazione, così come definito al precedente comma 3, può essere posto in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di campagna

1.6. Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione ai fini del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà

1.7. Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, taverna, etc.

2. Altezze minime

2.1 Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal D.M. del 5.7.1975 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:

a) l'altezza media interna degli *spazi di abitazione* di cui al precedente comma 1.3 è fissata in un minimo di mt.2,55; per gli *spazi accessori* di cui al precedente comma 1.3 l'altezza è riducibile a mt. 2,40; per gli *spazi di servizio* di cui al precedente comma 1.3 l'altezza è riducibile a mt. 2,20;
b) in caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradossi del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm. 30,00
c) per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso
d) in caso di soffitti a trave la misurazione viene effettuata con riferimento al tavolato di copertura solo in caso di interasse delle travi superiore a mt. 1,00 e spessore sporgente dal tavolato non superiore a cm. 20,00

2.2 Fatto salvo il rispetto di normative speciali, i locali destinati ad attività ed usi collettivi avranno un'altezza utile minima di mt. 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, etc.) salvo i locali accessori (WC, disimpegni, magazzini, ripostigli, etc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a mt. 2,40. Sono ammesse deroghe per gli ambienti ricavati da interventi di recupero abitativo, specie in zona A nei centri storici, previo parere degli enti competenti

2.3 Per i negozi alti almeno mt. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 30% della superfice totale del negozio, siano disimpegnati dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di mt. 2,20

2.4 Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell'art.2 della L.R. 12/99

2.5 Le autorimesse con le caratteristiche di cui al DM del 1.2.1986 e ss.mm.ii. possono avere altezza minima ulteriormente ridotta a mt. 2,00

2.6 Per gli alloggi preesistenti, soggetti a risanamento igienico o ad intervento di recupero edilizio o a ristrutturazione, o per le costruzioni con possibilità di cambio di destinazione in residenziale, sono concesse altezze minori fino a mt. 2,40

2.7 Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, previo parere dell'azienda ULSS ovvero apposita asseverazione del professionista

3. Superfici minime

3.1 I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. del 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti superfici minime di pavimento: m^2 9,00, lato minimo di almeno mt. 2,00 e cubatura non inferiore a m^3 24,00

3.2 Per i locali alti almeno mt. 4,60 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% dalla superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un'altezza minima di mt. 2,20

3.3 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a m^2 14,00 per i primi quattro abitanti e m^2 10,00 per ciascuno dei successivi;

3.4 Per alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affitta appartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di m^2 9,00 se per una persona e m^2 14,00 se per due persone.

3.5 Nel caso di interventi su edifici di particolare pregio storico o architettonico sono consentiti parametri inferiori, acquisiti i necessari pareri.

4. Dotazione degli alloggi

4.1 La superficie residenziale o superficie utile abitabile come definita all'art. 3 del D.M. 10.5.1977 delle abitazioni delle abitazioni deve rispettare i seguenti parametri:

- nuove costruzioni: superficie utile abitabile minima di m^2 40,00;
- cambio di destinazione: il cambio di destinazione in residenziale è concesso, ove compatibile con le prescrizioni di zona e con i G. di P. nei casi in cui la superficie recuperata di cui al comma 4.1 non sia inferiore a m^2 40,00 per ogni unità abitativa;
- suddivisione di abitazioni esistenti in più unità abitative: è concessa nei casi in cui le singole unità residenziali risultanti abbiano superficie di cui al comma 4.1 non inferiore a m^2 40,00.

4.2 Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:
a) stanza di soggiorno di m^2 14,00. Il *posto di cottura* o cucina, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo (apertura minima di mt. 1,80). Le cucine devono inoltre essere fornite di un condotto verticale prolungato sopra la falda del tetto per l'areazione dell'ambiente

b) camere da letto di almeno m^2 9,00 se per una persona e m^2 14,00 se per due persone; negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve essere di minimo m^2 14,00

c) un locale adibito a servizio igienico areato e direttamente illuminato dotato di W.C., lavabo, bidet e vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti: areazione ed illuminazione dirette dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a m^2 0,50, altezza minima pari a mt. 2,20 (mt. 1,60 nei sottotetti) e superficie minima non inferiore a m^2 4,00. Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno mt. 1,80.

4.3 L'eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di m^2 9,00;

4.4 È consentito l'alloggio monolocale con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a m^2 28,00 se per una persona e m^2 38,00 se per due persone; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico delle caratteristiche di cui al precedente comma 4.3 lettera c)

4.5 Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e b) del primo comma della L.R. 12/99

4.6 Ogni abitazione dev'essere dotata di un ripostiglio o magazzino e di posto macchina coperto fatta eccezione per i casi di ristrutturazione in cui sia impossibile reperire lo spazio necessario o sia impossibile l'accesso carraio

4.7 Per gli uffici e i laboratori dovrà essere garantita una superficie minima di m^2 18,00 comprensiva della dotazione obbligatoria di servizi igienici; gli ambulatori con studi professionali dovranno inoltre essere dotati di un vano di attesa adeguato

4.8 Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere le seguenti caratteristiche:
a) pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di mt. 2,00 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
b) essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;

c) avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
d) i locali per i servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavori o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per i secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto

4.9 L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici ricadenti all'interno del centro storico o soggetti a specifiche forme di tutela

4.10 In conformità all'art.18 della L. n.166 del 27.5.1975 è consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:
a) ciascuno dei detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata a tempo (dotata di timer) che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi
b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria
c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera

4.11 Quando l'alloggio sia provvisto di più di un locale di servizio igienico, almeno uno deve possedere tutti i requisiti indicati al precedente comma 4.8; i rimanenti potranno comunicare direttamente con i locali abitabili e superficie anche inferiore a m^2 4,00; i servizi igienici non dovranno comunque avere comunicazione diretta con i locali cucina / pranzo

4.12 Per gli edifici non residenziali si richiamano i contenuti della DGRV n.1887 del 27.5.1997 "Criteri di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e del D.Lgs. n. 81/2001

5. Illuminazione interna ed esterna

5.1 La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02 misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di mt. 0,90 dal pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico - architettonico sono consentite misure inferiori acquisiti i necessari pareri

5.2 Nel caso di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998, come previsto dalla L.R. n. 12/1999 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16

5.3 Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna

5.4 Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione, devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato

5.5 Le scale che collegano più di due piano compreso il P.T. devono essere areate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a m^2 1,00 per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione incendi. Potrà essere consentita l'illuminazione e l'areazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere di m^2 0,40 per piano servito

6. Ventilazione ed areazione

6.1 Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. n. 1083 del 6.12.1971 e DM 7.6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono

6.2 La superficie illuminante e di areazione viene computata in base al serramento apribile

6.3 I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili alla portata d'aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili

6.4 I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi

6.5 In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano un'areazione del locale, ancorché minima

6.6 I locali che la normativa assimila alla residenza quali a titolo esemplificativo quelli destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare un'adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall'art.9 della Circolare Regionale n.13 del 1.7.1997

6.7 La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a m^2 0,60 per il ricambio dell'aria

6.8 Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente

6.9 Quando l'alloggio sia provvisto di più di un locale di servizio igienico, almeno uno deve possedere tutti i requisiti sopraindicati; i rimanenti potranno avere areazione indiretta artificiale

6.10 L'areazione indiretta di un locale di servizio igienico dovrà essere eseguita mediante condotto verticale prolungato fin oltre il tetto, della sezione minima di cm^2 60

6.11 Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione (dotata di scarico a condensa con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4)

6.12 Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta a assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato

6.13 Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale

6.14 Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d'aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostrine, patii o anche con aperture in copertura. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC)

6.15 Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a m^2 60,00 potranno essere monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC)

6.16 Nei vani scala è vietato realizzare aperture di finestre per l'areazione dei locali contigui, Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche

6.17 Gli eventuali infissi concernenti scale, ascensori, ringhiere e parapetti devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scale devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone

6.18 In conformità all'art. 19 della L. n.166 del 27.5.1975, è consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull'esterno a condizioni che:
a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igiene
b) le scale ed i disimpegni siano dotati di un'idonea ventilazione, diretta per le scale e anche indiretta per i disimpegni

6.19 Anche se non adibiti ad abitazione, i sottotetti praticabili devono essere direttamente arieggiati

7. Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

7.1 Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti

7.2 Le scale devono essere agevoli e sicure dia alla salita sia alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un'altezza non inferiore a mt. 0,90

7.3 È vietata l'apertura delle porte in adiacenza del gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a mt. 0,40

7.4 Tutte le scale principali dei fabbricati devono avere rampe di larghezza non inferiore a mt. 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni, mt. 0,80 nel caso di restauri

7.5 Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc. può essere consentita una larghezza inferiore a mt. 1,20, ma con un minimo di mt. 0,80

7.6 Le ringhiere ed i parapetti dovranno avere altezza minima di mt. 1,00 ed eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm.10 di diametro

7.7 Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella DGRV n.1428 del 6.9.2011 "Aggiornamento delle Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art.6, comma 1 della L.R. n.16 del 12.7.2007" approvate con DGR n.509 del 2.3.2011

8. Piani seminterrati e sotterranei

8.1 I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione ancorché presenti in edifici esistenti; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio. Le destinazioni d'uso per tali locali devono di regola riguardare strutture secondarie di servizio

8.2 Pur tuttavia, in casi particolari e giustificati, sono ammesse destinazioni a carattere commerciale (magazzini, parcheggi collettivi) e di servizio (night clubs), purché vengano realizzati idonei impianti di areazione e climatizzazione e abbiano le altezze richieste dalle vigenti normative di legge

8.3 I locali seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di mt. 2,40

8.4 Onde evitare possibili allagamenti in caso di precipitazioni atmosferiche rilevanti, i locali devono avere verso l'esterno soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno immediatamente prospicente

8.5 L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi particolari di locali seminterrati areati mediante impianto di condizionamento può essere concessa, volta per volta, previa certificazione di idoneità da parte dei preposti organi sanitari e Vigili del Fuoco

8.6 I locali seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale ignifugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini

9. Recupero dei sottotetti a fini abitativi

9.1 I sottotetti, se adibiti ad abitazione, devono soddisfare le caratteristiche di cui al precedente comma n.2 ed essere isolati termicamente

9.2 L'altezza media dei locali in essi ricavabili deve essere di mt.2,55, con un minimo di mt. 1,60 misurata tra pavimento e soffitto della parte della gronda; detto parametro di identifica con il piano virtuale generato dalla proiezione sul pavimento del luogo dei punti definiti h = mt. 1,60, piano che può anche non coincidere con la parete interna del muro perimetrale verso gronda. Di tale piano non è richiesta la delimitazione con e apparenti, previo parere del responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica

9.3 Per i sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n.12 del 6.4.1999, come recepita dal presente Regolamento Edilizio. Si definisce come sottotetto ai fini della L.R. 12/98 lo spazio compreso tra la copertura e l'estradosso dell'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza. In ogni caso l'esistenza dovrà essere opportunamente documentata

9.4 Per i sottotetti di cui alla L.R. 12/99 è ammesso il recupero a fini abitativi secondo quanto previsto dalla legge stesse, anche con la creazione di nuove unità immobiliari. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 lett. d) della legge n.457/1978 rt. DPR 380/2001

9.5 Gli interventi sui sottotetti oggetto di recupero a fini abitativi, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/1989 dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime:
1) altezza media non inferiore a mt. 2,20 con un'altezza minima pari ad almeno mt. 1,60 e rapporto illuminante pari o superiore a 1/16
2) non potranno venir mutate le altezze di colmo e di gronda, nonché le pendenze delle falde
3) i sottotetti abitabili di cui al presente punto possono essere recuperati anche in deroga alla saturazione dell'indice fondiario o del volume ammesso
4) per tali sottotetti le relative disposizioni, attuative di quanto previsto alla L.R. 12/99 sono prevalenti rispetto a diverse disposizioni del presente regolamento, delle Norme di Attuazione del P.R.G. e dei piani attuativi vigenti

9.6 Gli interventi di cui sopra sono soggetti a Permesso di Costruire o SCIA alternativa secondo quanto previsto dal DPR 380/2001 e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/2001, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunale per le opere di nuova costruzione

9.7 Nei lotti edificati all'interno di Piani Urbanistici di iniziativa privata già convenzionati e dotati di capacità edificatoria residua, l'intervento di recupero dei sottotetti contribuisce ad esaurire lo scomputo dell'onerosità eventualmente prevista all'interno della convenzione

9.8 Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per i parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 m^2 per ogni 10 m^3 di costruzione soggetta alla ristrutturazione. In assenza del reperimento degli spazi pertinenziali l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi stabilita dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento

9.9 La richiesta di Permesso di costruire o SCIA alternativa per gli interventi di cui sopra dovrà contenere, oltre alla normale documentazione:

- dettagliata documentazione atta a dimostrare la data di esistenza del sottotetto o mansarda;
- calcolo planivolumetrico corredato di elaborati grafici, atto a dimostrare il requisito di rispetto dell'altezza utile media;

- dettagliata dimostrazione di reperimento dei parcheggi pertinenziali anche in rapporto al volume già esistente

9.10 Resta comunque fatto salvo il rispetto di tutte le altre normative urbanistico-edilizie, con particolare riferimento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche

9.11 È fatto salvo il rispetto del D.Lgs. 42/2004 in materia di beni culturali e ambientali

ART. 35 REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO

1. La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali sovraordinate e dai relativi regolamenti attuativi, nonché dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia

2. Si rimanda a quanto contenuto all'art. 16 "Requisiti dell'edilizia sostenibile" del Titolo IV *Edilizia sostenibile* del Prontuario per la Qualità Architettonica

ART. 36 REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

1. Al fine di favorire il recupero e il riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e mutamento di destinazione d'uso (se costruito prima del DM 5.7.1975, se con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo, se con vincolo di tutela storico-culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004), i parametri di cui agli art. III.I.1.2, III.I.1.3 e III.I.1.4 non sono obbligatori qualora l'intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi

2. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socioassistenziali, ricettive, etc.)

ART. 37 INCENTIVI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA

1. Si rimanda a quanto contenuto all'art. 17 "Criteri e pesi di valutazione", art.18 "Tipologie di incentivazione" e art.19 "Modalità di incentivazione" del Titolo IV *Edilizia Sostenibile* del Prontuario per la Qualità Architettonica

ART. 38 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

1. Nelle more dell'approvazione delle linee guida del Piano Regionale si applicano le seguenti disposizioni e cautele:

a) insieme alle altre sorgenti naturali di radiazioni, il radon costituisce una delle principali fonti di radiazioni ionizzanti alle quali è esposta la popolazione. Il radon è infatti considerato l'inquinante radioattivo indoor più pericoloso e, a livello mondiale, si stima che sia responsabile di quasi il 50% dell'esposizione media individuale della popolazione alle sorgenti naturali di radiazione

b) per diminuire la concentrazione di radon all'interno di un'abitazione è possibile evitare o limitare l'impiego di materiali da costruzione ricchi di radon e minimizzare l'ingresso del gas dal terreno con adeguate tecniche di isolamento dei locali con essi confinanti. È possibile anche intervenire facilitando la rimozione del radon tramite interventi che favoriscano la rimozione del gas dal suolo sottostante l'edificio

(per aspirazione, pressione contraria, etc.) Una ventilazione adeguata e bilanciata di locali costituisce comunque uno strumento importante di limitazione della presenza del gas

ART. 39 DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

1. Nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo regionale, si applica quanto previsto dall'art.79*bis* della L.R. n. 61/1985 e ss.mm.ii. "Misure preventive e protettive da predisporre egli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza"

ART. 40 PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

1. Si rimanda a quanto contenuto nelle vigenti normative di settore di livello regionale e nazionale

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
- strade;
- portici;
- piste ciclabili;
- aree per parcheggio;
- piazze e aree pedonalizzate;
- passaggi pedonali e marciapiedi;
- passi carrai ed uscite per autorimesse;
- chioschi/dehors su suolo pubblico;
- servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;
- recinzioni;
- numerazione civica.

ART. 41 STRADE

1. Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi:

- la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento;
- non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi, etc.) ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi;
- la viabilità d'accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate dall'insediamento mediante rilevati con coperture vegetali, (fasce filtro piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche);
- le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di *traffic calming* (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di pedoni e ciclisti;
- gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano. L'uso della segnaletica orizzontale e verticale, degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione deve indurre l'utenza a riconoscere la funzione urbana della strada e, di conseguenza, la presenza di un contesto ambientale diverso da quello precedentemente attraversato.

2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante dagli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della strada: esse faranno di riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal DM 5.11.2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

3. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d'uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano

4. Nelle aree produttive la larghezza della corsia nelle strade di distribuzione non deve essere inferiore a mt.3,50

5. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, etc.), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada

6. Sono interventi di ristrutturazione viaria:

- l'allargamento del sedime stradale esistente per l'arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, etc.;
- il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il ciglio asfaltato al fine dell'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, etc.

7. Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al temine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi; il diametro di tale spazio non deve essere inferiore a mt. 12,00 per i tessuti residenziali e mt.25,00 per i tessuti ove insistono attività produttive

8. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della L.13/89 e dei DM n. 236/89 e n. 503/96, in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone

9. le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto; qualora parte della carreggiata sia utilizzata come pista ciclabile, quest'ultima dovrà essere preferibilmente differenziata con l'impiego di asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l'Amministrazione Comunale

10. per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere storico)

ART. 42 PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamentati da specifico atto con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti spazi portici o passaggi coperti. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti

2. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal comune. Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito

3. L'ampiezza dei portici di uso pubblico, misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di mt. 2,50, mentre l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2,50

4. Si rimanda a quanto contenuto all'art.8 "Portici" del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al Piano degli Interventi

ART. 43 PISTE CICLABILI

1. La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente

2. Si rimanda alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle seguenti leggi: n.208 del 28.6.1991, D.M. n.557 del 30.11.1999, L.R. n.35 del 8.8.2019

3. I percorsi ciclabili e/o ciclopedonali possono essere autonomi, se separati dalla viabilità motorizzata a mezzo di aiuole, fossati, zone verdi, separatori etc. ovvero percorsi a bordo strada quando individuati da apposita segnaletica sulla carreggiata stradale

4. Nelle aree urbane è comunque suggerita o preferibile la soluzione del percorso ciclopedonale separato dalla sede veicolare a mezzo di una fascia sistemata a verde o con alberature

5. Nella progettazione e realizzazione delle ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le possibilità di collegamento con la rete dei percorsi già esistenti o di possibile realizzazione, con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici e dei servizi presenti nell'area

6. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli

ART. 44 AREE PER PARCHEGGIO

1. I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l'ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi mesi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l'uso delle automobili

2. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche

3. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a mt. 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno disabili

4. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere larghezza non inferiore a mt. 6,00

5. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in linea non possono essere posizionati a distanza inferiore a mt. 6,00 dall'intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale

6. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniere tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco

7. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale

8. Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l'erosione dei terreni e versanti

9. Per ogni nuovo alloggio realizzato dopo l'entrata in vigore del presente REC, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, deve essere previsto almeno un posto macchina per ogni unità abitativa. Per

le zone territoriali omogenee "A1 - centri storici", nel caso in cui non sia possibile ricavare il posto macchina indicato, è prevista la sua monetizzazione, come previsto dalla delibera di C.C. n.32 del 13.7.2010

10. Il parcheggio può essere realizzato in area scoperta o coperta

11. Potranno essere previste aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da sottoscrivere a favore dell'Amministrazione Comunale che ne vincola la destinazione d'uso nonché la durata. La convezione dovrà inoltre contenere adeguati elaborati grafici che individuano le aree soggette a vincolo

12. Si rimanda a quanto previsto dalle vigenti NTO e, in particolare ai seguenti articoli: art.7 "Dotazione a parcheggi e verde pubblico" e art. 8 "Monetizzazione"

ART. 45 PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

1. La progettazione delle aree aperte pavimentate pubbliche o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando l'omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale

2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base all'ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell'illuminazione, del verde e dell'arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta, etc.

3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi

4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l'assenza o la riduzione al minimo (max cm. 2,50) dei dislivelli, l'utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell'acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici

5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l'acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche

6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione, etc.) partecipano alla valorizzazione e all'immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico. La scelta degli elementi di arredo va concordata con l'amministrazione comunale

7. La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in modo da favorire l'accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell'ambiente pedonale e adottando soluzioni prive di barriere architettoniche

8. Le panche e i sedili sono disposti in posizione significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e conversazioni

ART. 46 PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

1. Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione della viabilità autostradale, sovracomunale e primaria dovranno essere munite di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

2. negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale

3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l'Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali qualora mancanti, a carico dei proprietari dell'area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive

4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di mt. 1,20 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione, oltre che della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche

5. In area urbana, laddove sia prevalente la presenza di fronti commerciali e/o direzionali e la dimensione degli spazi stradali esistenti o di progetto lo consenta, la larghezza minima del marciapiede dovrà essere di mt. 2,50. I marciapiedi potranno comunque essere sostituiti, qualora tecnicamente ammissibile, da percorsi porticati pubblici o di uso pubblico

6.I marciapiedi non devono avere repentine alterazioni di pendenza né presentare gradini oppure ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza costante proporzionata all'intensità del flusso pedonale, collegarsi tra loro in modo da costituire un sistema continuo e visibilmente percepibile che consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando, ove possibile, le strisce pedonali su dossi posti alla stessa quota del marciapiede, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione

7. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere installati: i soli arredi di illuminazione stradale, gli idranti antincendio, la segnaletica stradale e i dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente collocati per minimizzare l'intralcio fisico e le occasioni di restringimento del flusso pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione

8. Lungo i marciapiedi di grandi dimensioni, possono essere collocati arredi pubblici quali per esempio: panchine, cestini portarifiuti, cartellonistica istituzionale (bus, taxi, alberghi, etc.) cassette del servizio postale, pensiline di attesa autobus, bagni pubblici, armadietti tecnologici, etc. nonché alberi e fioriere come elementi caratterizzanti lo spazio pubblico urbano. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni derivanti da specifici regolamenti afferenti alla composizione dell'arredo urbano, oltre a prescrizioni derivanti dall'applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

9. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi. L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio.

10. Le scale e le rampe di uso pubblico non devono presentare spigoli vivi e devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi. Di norma le rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di dimensioni costanti.

ART. 47 PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

1. le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della strada e dalle norme di rango locale, oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovraordinati

2. Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe devono terminare almeno mt. 4,50 prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o uso pubblico. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole

3. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a mt. 3,00 se rettilinee e a mt. 3,50 degli altri casi. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino mt. 4,50 per le autorimesse di grandi dimensioni, se previste per doppio senso di marcia, salve diverse disposizioni emanate di concerto con gli entri preposti. È facoltà vietare la realizzazione di rampe che comportino particolare pregiudizio al sistema ambientale, in particolare negli ambiti rurali

4. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica

5.L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrai; nel caso la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito di norma da quello di minor traffico

6. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrai può essere concesso solo in caso di motivate esigenze di viabilità interna ed esterna

7. Nei casi in cui sarà ritenuto opportuno, potrà essere imposto un arretramento dei cancelli o di altri sistemi di chiusura, rispetto al limite stradale, onde permettere la sosta dei veicoli senza intralciare il normale traffico veicolare

8. I passi carrai e le autorimesse devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque meteoriche

9. Presentandosi ragioni di dubbio interesse, il regime giuridico degli accessi e delle strade private può essere variato (assoggettando gli stessi alle nuove pertinenti disposizioni di legge in materia) specificatamente o in quello delle strade private soggette a pubblico transito o in quello delle strade comunali, a seconda dei vari gradi dell'interesse medesimo

ART. 48 CHIOSCHI / DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

1. I chioschi sono manufatti rimovibili in metallo e vetri con copertura in lamiera di metallo in rame o colorata di verde scuro, di forma regolare, con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale

2. I chioschi devono corrispondere a criteri di decoro urbani ed inserirsi armonicamente con l'ambiente circostante. La loro collocazione può avvenire solo in ampi spazi pedonali residuali del reale flusso pedonale. I chioschi possono svolgere l'attività di vendita direttamente all'esterno o all'interno nel qual caso devono essere corredati di uno scivolo adeguatamente posizionato da non interferire con il pubblico passaggio. In ogni caso l'area antistante il chiosco dovrà avere larghezza nel senso della circolazione ciclo-pedonale pari ad almeno mt. 2,00

3. La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere, per materiale e colore, coerenti con il contesto in cui si inseriscono. Essi devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base che non emerga dal pavimento. Gli elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti in modo tale da non arrecare disturbo o impatto estetico

4. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l'inserimento degli elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati all'esterno a condizione di ridurre al minimo l'impatto visivo anche mediante schermature

5. Per l'installazione di tali strutture è possibile procedere direttamente con la richiesta di occupazione di suolo pubblico. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare della concessione dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ed eventuale rifacimento parziale o totale della pavimentazione sottostante, nel caso in cui la stessa presentasse un pur minimo danneggiamento

6. La superficie dei chioschi non dovrà avere una superficie superiore a m^2 15,00 comprensiva di eventuali portici, aggetti ed apparecchiature tecniche

7. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice della strada e comunque non inferiore a mt. 15,00

8. I chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e di palese amovibilità nel rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico, luminoso etc.

9. Il dehors è costituito da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

10. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:

- è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
- è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto

11. Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare; è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per l'interno anno solare

12. Qualora tali manufatti vengono installati in ambiti sottoposti a vincolo di bene culturale / paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

ART. 49 SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI

1. Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti

2. Gli interventi derivanti dall'attività edilizia che comportino l'esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell'illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordonate, etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l'ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione

3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze

b) segnaletica stradale e turistica

c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture

d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili

e) quadri per affissioni e simili

4. L'installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone

5. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati, non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili

6. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente

7. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrai di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di mt. 1,50, potendo anche essere poste in fascia di rispetto stradale previo parere dell'ente proprietario della strada

ART. 50 RECINZIONI E MURI

1. Recinzioni

1.1 Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private possono essere realizzate con siepi, cancellate, muri, grigliati, etc. e non superare l'altezza di mt. 1,00 eccetto che per siepi
b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali e / o artigianali o ad esse assimilabili, valgono le norme di cui al comma a); è consentita tuttavia l'altezza massima di mt. 1,50
c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali
d) nelle aree alpine non sono consentite recinzioni; è ammessa deroga nel caso di nuclei a progettazione urbanistico-architettonica unitaria
e) per le zone soggette a lottizzazione, la progettazione delle recinzioni deve essere unitaria
f) tutte le recinzioni prospettanti spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio devono essere arretrate rispetto al ciglio esterno della strada o piazza di almeno mt. 1,00, salvo allineamenti preesistenti o imposti
g) entro i limiti delle zone sportive invernali le recinzioni non devono ostacolare o comunque rendere pericoloso l'esercizio dello sporto; è facoltà del Sindaco imporre, per il periodo invernale, la rimozione di steccati o altri eventuali ostacoli

1.2 Le recinzioni e divisioni tra terreni privati e tra lotti diversi devono rispettare le prescrizioni contenute nel precedente Capo II.

1.3 Sono sempre vietate le recinzioni costituite da pannelli pieni o con una percentuale inferiore all'80% di vuoti dell'intera superficie del pannello, qualsiasi sia la loro natura e materiale.

1.4 Si rimanda inoltre a quanto contenuto all'art.13 "Recinzioni" del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica

2. Muri di sostegno e recinzione

2.1 Tutti i muri e muretti di sostegno e di recinzione che verranno realizzati a delimitazione di spazi privati o pubblici saranno realizzati in pietra o sasso faccia a vista in ritiro dal ciglio della viabilità minore con un minimo di mt. 1,00 e principale di mt. 3,00; avranno altezza massima di mt. 1,00 se di recinzione e mt. 1,50 se di sostegno

ART. 51 NUMERI CIVICI

1. Il Comune, attraverso l'ufficio competente, assegna ad ogni accesso diretto di fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni alle unità immobiliari, facendo apporre l'indicatore del numero assegnato

2. La spesa conseguente è a carico del privato interessato, se previsto da apposito provvedimento deliberativo

3. È riservata comunque al comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa

4. Si rimanda all'apposito modulo "Apposizione numeri civici" reperibile nella sezione *Modulistica* del sito comunale

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:
- aree verdi;
- parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
- orti urbani;
- parchi e percorsi in territorio rurale;
- sentieri;
- tutela del suolo e del sottosuolo;

È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

ART. 52 AREE VERDI

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell'aria, al ciclo delle acque e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità

2. Oggetto di tutela sono sia il patrimonio verde di proprietà pubblica sia quello di proprietà privata

3. La tutela si realizza definendo le modalità d'intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree, la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi allo scopo di realizzare un sistema di reti ecologiche urbane

4. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati in prossimità e al servizio degli edifici debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente a verde possibilmente arborato

5. Nel caso che per vetustà, per particolari necessità o pericolo di caduta, le piante dovessero essere soggette al taglio, dovranno essere messe a dimora nuova alberature

6. La piantagione di alberature non dovrà interferire con la libera visuale da punti di vista panoramici

7. Il responsabile del servizio potrà imporre il taglio di quelle alberature che limitano o impediscano la visuale da punti di vista di particolare interesse

8. Si rimanda a quanto contenuto nelle "Linee guida sovracomunali per interventi manutentivi della vegetazione e manifestazioni in zone SIC e ZPS e relativa Valutazione di INCidenza Ambientale (V.INC.A.)" approvate con delibera di C.C. n.7 del 1.3.2016

9. Si rimanda a quanto contenuto al Titolo II "Salvaguardia della sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano" nel Regolamento di polizia urbana approvato con delibera di C.C. n.37 del 29.11.2017

10. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento Comunale del verde urbano le aree e gli interventi di seguito elencati:
- gli interventi sulle alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo del Codice della strada (D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.)
- le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali) relative alle aree protette
- gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali, comprese le fasce fluviali (ripe e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque) e alle aree militari

- gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto o a fine ciclo nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai, etc.)

ART. 53 PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente e / o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale

2. L'Amministrazione Comunale inoltre, considerato che il verde costituisce un importante valore estetico, persegue la cura e la conservazione delle aree e dei giardini di pregio ambientale storico-paesaggistico

3. L'individuazione dei siti e le modalità della loro tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, etc.) sono demandate agli atti della programmazione urbanistico-territoriale comunale e sovracomunale

4. Si rimanda a quanto contenuto al Titolo II "Salvaguardia della sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano" nel Regolamento di polizia urbana approvato con delibera di C.C. n.37 del 29.11.2017

5. Si rimanda a quanto contenuto nel Masterplan "Parco dello sport di Segusino" approvato con delibera n.20 del 31.7.2019

ART. 54 PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

1. Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell'ambiente e del paesaggio

2. L'individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e / o il recupero di sentieri, percorsi e vie d'acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica

ART. 55 SENTIERI

1. Gli interventi di sistemazione / rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell'ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio a cui sono preordinati vie tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere

ART. 56 TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso le seguenti azioni:

a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche

b) il perseguimento della possibilità di assorbire le acque meteoriche all'interno delle aree scoperte private, diminuendo la quota da smaltire tramite pubblica fognatura, mediante il conseguimento di indici di permeabilità il più elevati possibile e dell'uso privilegiato di materiali di pavimentazione semipermeabili in luogo di quelli impermeabili: a tal fine nelle nuove costruzioni dovrà essere garantita una percentuale di superficie permeabile come indicato nelle vigenti N.T.O. e, nelle ristrutturazioni di edifici esistenti il mantenimento delle superfici permeabili esistenti, salvo giustificati motivi di impedimento. In presenza di piani interrati estesi all'esterno del sedime dei fabbricati emergenti, l'estradosso del solaio di copertura di tali piani deve essere posto ad almeno cm. 30 sotto il piano di campagna e ricoperto, fino alla quota del piano campagna stesso, di terreno vegetale seminato a tappeto erboso o attrezzato a giardino, ad

esclusione degli spazi strettamente necessari ai percorsi pedonali e carrai o alle zone di soste delle autovetture, che dovranno comunque risultare permeabili

2. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 1 lett. a), le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di tipo non alimentare

3. La tutela del suolo trova altresì riferimento nel vigente Regolamento comunale di polizia urbana approvato con delibera di C.C. n.37 del 29.11.2017

4. Si vieta di impostare le fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dagli enti competenti

5. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definite in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte

7. Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuno strato impermeabilizzante, che impedisca l'infiltrazione delle murature per capillarità

8. I locali di piano terra qualora non esista sottostante scantinato devono essere sopraelevati di almeno cm. 30 rispetto alla quota di spiccato delle fondazioni. I pavimenti relativi devono perciò essere impostati su vespaio ventilato dello spessore di almeno cm. 30 oppure su solaio con sottostante camera d'aria

9. Per i locali abitabili, le murature in calcestruzzo controterra sono consentite soltanto qualora vengano integrate da una controparete interna che consenta la formazione di una intercapedine o qualora non sia consentito ciò, per eventuali vincoli, da opportune protezioni contro l'umidità

CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:
- approvvigionamento idrico;
- depurazione e smaltimento delle acque;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- distribuzione dell'energia elettrica;
- distribuzione del gas;
- ricarica dei veicoli elettrici;
- produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
- telecomunicazioni.

Si tratta di articoli di riferiti a norme esistenti di diversa natura ed a regolamenti di gestione, eventualmente personalizzabile per locali norme ed esigenze.

ART. 57 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. Approvvigionamento idrico

1.1. Ogni nuovo edificio destinato ad abitazione non può essere dichiarato abitabile né essere materialmente occupato in tutto o in parte se non è provvisto di acqua potabile distribuita in misura proporzionale al numero dei locali e sufficiente alle necessità personali e domestiche delle persone destinate a risiedervi

1.2. Ogni alloggio anche minimo, destinato ad abitazione, deve essere dotato di acquaio separato dai servizi igienici

1.3. Gli acquai ed ogni altro apparecchio per l'evacuazione di acque devono essere dotati di scarico provvisto di chiusura idraulica permanente

1.4. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile devono essere collegati con il pubblico acquedotto a spese del proprietario dell'immobile

1.5. Gli impianti privati di sollevamento di acqua sono consentiti solo nel rispetto delle norme di leggi vigenti:
a) attingere alla seconda falda acquifera e a profondità non inferiore a mt. 15,00
b) essere costruiti con buona muratura rivestita internamente da uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili per impedire infiltrazioni di acque superficiali dal suolo circostante; in ogni caso sono da preferirsi i pozzi con tubatura metallica
c) essere chiusi alla loro bocca e disposti in modo che il tubo metallico formante il pozzo sia direttamente collegato con la tubazione aspirante della pompa
d) essere lontani almeno mt. 50,00 dai pozzi neri o dai depositi di immondizia, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli

1.6. L'acqua potabile dei pozzi deve risultare potabile all'analisi del competente Laboratorio d'Igiene

1.7. Chiunque intenda eseguire un impianto per il sollevamento e l'utilizzazione dell'acqua potabile deve ottenere le autorizzazioni richieste, prima del rilascio del certificato di abitabilità / agibilità dovrà essere certificato l'utilizzo al consumo umano dell'acqua se attinta da un pozzo privato previa analisi eseguita da un laboratorio legalmente riconosciuto (Presidio multizonale di prevenzione competente per il territorio) a cura e spese del proprietario e da una relazione idrogeologico e stratigrafica del pozzo costruito

1.8. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino a livello del suolo

2. Vasche e serbatoi

2.1. Per la distribuzione dell'acqua potabile è vietato l'impiego di vasche e serbatoi, eccezione fatta per le eventuali casse d' aria o per serbatoi sotto pressione.

2.2. Vasche e serbatoi possono essere permessi quando l'acqua debba servire soltanto per usi industriali o per servizi igienici

2.3. Qualora esista un impianto per acqua non potabile per uso industriale, l'impianto stesso e le relative tubazioni devono essere distinte da quelle dell'acqua potabile, e terminare senza interruzione negli apparecchi di utilizzazione, senza rubinetti aperti verso l'esterno dai quali sia possibile attingere l'acqua.

2.4. I tubi che conducono l'acqua potabile all'interno degli edifici e delle singole unità immobiliari devono avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzati in materiale riconosciuto idoneo all'Ufficio Tecnico comunale ed avere i giunti a perfetta tenuta
b) essere collocati in modo tale da renderne agevole la riparazione in caso di guasto
c) non essere posti a diretto contatto con i condotti di fognatura, ma separati da questi mediante uno strato di terra buona o impermeabile di almeno mt. 1,00 o da altre opportune difese

2.5 I competenti organi dei Vigili del Fuoco sono delegati a stabilire l'obbligo o meno della realizzazione di punti per idrante nella tubazione di derivazione del pubblico acquedotto

2.6 Il comune di Segusino rientra nel territorio di competenza dell'Alto Trevigiano Servizi per quanto concerne l'approvvigionamento idrico e fognatura; di seguito il link della pagina web https://altotrevigianoservizi.it/

ART. 58 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

1. Classificazione delle acque e regolamentazione degli scarichi

1.1 Le acque di scarico si distinguono nelle seguenti categorie:
a) acque meteoriche (o bianche): acque piovane o derivanti dallo scioglimento della neve e acque di dilavamento dei piazzali o strade, di derivazione pluviale
b) acque civili (o nere): acque derivanti dagli scarichi degli insediamenti civili e assimilabili come da PRRA vigente
c) acque tecnologiche: acque provenienti da cicli produttivi di lavorazioni industriali / artigianali, comprese le acque di raffreddamento

1.2. Tutti gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo, devono rispondere ai limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A e C, allegate alla Legge n.319/76.

1.3. La misurazione degli scarichi deve essere effettuata immediatamente a monte dei punti di immissione nei corpi ricettori.

1.4. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione

1.5. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate a tale scopo

1.6. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati

1.7. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo, ai sensi degli artt. 5, 6, 11 e 14 della stessa Legge 319/76, così come modificati dalla Legge 650/79

1.8. Per gli insediamenti produttivi esistenti soggetti a cambiamento di destinazione, ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o che vengano trasferiti deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti al controllo, tramite l'Amministrazione Comunale

1.9. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente

1.10. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'art.14 della Legge 319/76, come notificato dall'art.17 della Legge 650/79 (Piani di risanamento delle acque)

2. Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili

2.1 Per insediamento civile si intende uno o più edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi, nonché ad attività produttive ed attività relative ad imprese agricole di cui all'art.2135 del C.C.

2.2 Smaltimento nelle zone servite da fognatura dinamica: gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

a) acque meteoriche: devono essere raccolte e smaltite a mezzo di condotte specifiche per acque pluviali recapitanti direttamente in acque superficiali o in altri recapiti previo assenso dell'autorità competente;

b) acque nere: tutti gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati all'innesto della fognatura per le acque nere.

Per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte ad accogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale

Le canalizzazioni fognarie e le opere d' arte connesse devono essere impermeabili alle penetrazioni di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle correnti in esse

Nel caso che la fognatura sia dotata di impianto centralizzato per il trattamento di depurazione, il servizio pubblico competente può vietare l'immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con il tipo di trattamento previsto

L'allacciamento deve essere autorizzato dal responsabile del servizio secondo le modalità prescritte dal Regolamento Comunale di gestione della fognatura

2.3 Smaltimento nelle zone non servite da fognatura dinamica: in mancanza di fognatura, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti civili devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio.

a) Per insediamenti di entità superiore a 50 vani oppure a 5000 m^3 o superiore alla soglia S1 del PRRA vigente (500 abitanti), è obbligatoria la realizzazione di una fognatura dinamica con relativo impianto di trattamento, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio ed agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione

Le autorità competenti al controllo possono dettare le norme necessarie a garantire i limiti di accettabilità dell'effluente di cui sopra

b) Per gli scarichi di insediamenti civili di entità inferiore a 50 vani oppure 5000 m^3, sono consentite le fosse settiche di tipo IMHOFF

Dette vasche devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, sia per permettere un' idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato

Le vasche devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione

L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno ml 1,00 dai muri di fondazione e non meno di ml 10,00 da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile

Le vasche settiche saranno a tre comparti, di capacità ricavabile dalla seguente formula

$$vol = I \times (n + 1/3n)$$

dove I = dotazione idrica specifica espressa in litri per abitante/giorno, n = numero di abitanti serviti, (1/3n) = coefficiente di sicurezza, che corrisponde mediamente a 0,4 m^3 per abitante servito

Possono essere usati i pozzi neri solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30-40 litri giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucine e lavanderie

I pozzi neri dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico, devono inoltre essere interrati all'esterno dei fabbricati, a distanza di almeno ml 1,00 dai muri di fondazione e di almeno ml 30,00 da condotte, pozzi o serbatoi per acque potabili

Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare una capacità di 300-400 litri per utente, per un numero di utenti non superiore a 18-20 persone

Sia nelle fosse Imhoff che nei pozzi neri i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche

Vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettate per nuove installazioni; possono essere consentite solo per installazioni esistenti e purché rispondenti alle caratteristiche descritte all'all.5 delle "Disposizioni del Ministero dei LL.PP. - Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento"

L'ubicazione deve essere analoga a quanto descritto per le fosse Imhoff nel presente articolo

c) Nelle zone non servite da condotte specifiche per acque pluviali recapitanti in zone superficiali (detta fognatura "bianca"), le acque meteoriche devono essere opportunamente convogliate, allontanate dall'edificio e preferibilmente fatte confluire verso colatoi , sfioratori o corsi d' acqua, in modo da evitare l'impaludamento o danni, anche alle proprietà circostanti; possono essere recapitate, ove possibile e per le sole acque dei tetti, anche in pozzi perdenti adeguati, previo assenso dell'autorità competente

Le fosse settiche, le fosse Imhoff e i pozzi neri devono essere periodicamente svuotati, secondo le modalità descritte nel Regolamento Comunale di Igiene e conformemente alle prescrizioni contenute nell'all.5 delle "Disposizioni del Ministero dei LL.PP. - Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento " emanate in data 4.2.1977.

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati ed è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo.

3. Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi

3.1 Per insediamenti produttivi si intendono uno o più edifici o installazioni nei quali si svolgono prevalentemente, con caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni

3.2 Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corsi d' acqua superficiali devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità fissati dalla tab.A allegata alla Legge n.319/76 come modificata dall'art.22 della Legge 650/79;
2) nel caso di recapito in pubbliche fognature devono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tab. C allegata alla citata Legge 319/76 e, successivamente all'avvio del medesimo, devono adeguarsi ai limiti di accettabilità , alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dall'Ente addetto alla gestione dell'impianto stesso.
3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola nel rispetto del D.L. 99/92, della Delibera Giunta Regionale n.3247 del 6.6.1995 e delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali

3.3 Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti dovranno adeguarsi alle norme del presente articolo nei tempi, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi in merito e secondo le prescrizioni regionali contenute nell'autorizzazione al "Programma di disinquinamento degli scarichi idrici" redatto ai sensi dell'art.2 della Legge 650/79

3.4 Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di disinquinamento vengono considerate opere di manutenzione straordinaria e vengono pertanto assoggettate alle procedure autorizzative di cui all'art.48 della Legge 457/78, con la riduzione a 30 gg del termine per la risposta del Sindaco

3.5 L'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi

3.6 Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 della tab.A e C allegate alla citata Legge 319/76 e modificata dalla Legge 650/79, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale

3.7 La stessa autorità può prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica (le spese di installazione e di gestione di tali strumenti sono di competenza dei titolari dello scarico)

4. Fognature e lottizzazioni

4.1 Le reti di fognatura delle lottizzazioni devono essere dello stesso tipo di quello comunale

4.2 Il Sindaco ha comunque facoltà, sulla base di programmi deliberati dal Comune, di richiedere che dette reti siano di tipo diverso da quelle esistenti e costruite con materiali e concetti tecnici tali da adeguarle alle programmate strutture comunali

4.3 Nel caso in cui manchino le reti comunali e non siano ancora stati perfezionati i programmi relativi, il lottizzatore deve prevedere, in sede di progetto, lo sviluppo della rete secondo le prescrizioni del Comune e impegnarsi per sé e per gli aventi causa, alla costruzione a proprio carico di tali impianti, quando siano realizzate le reti comunali.

5. Prescrizioni particolari

5.1 Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto

5.2 Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone

5.3 Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazioni in ghisa o acciaio per un' altezza non inferiore a ml 2,00 e prolungato fino al pozzetto di raccordo

5.4 Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche

5.5 Si rimanda a quanto contenuto nel vigente "Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue"

5.6 Si rimanda a quanto contenuto nel vigente "Regolamento di fognatura"

ART. 59 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Immondizie

1.1 Tutti gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti dovranno recapitare, secondo le modalità fissate nel regolamento di gestione del servizio, i rifiuti stessi negli appositi punti di raccolta

2. Rifiuti speciali tossici e nocivi

2.1 I rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti negli stabilimenti industriali, nei laboratori artigianali, officine, nei locali di cura e prevenzione devono essere raccolti, stoccati e smaltiti secondo le vigenti disposizioni in materia

2.2 Si rimanda a quanto contenuto nel vigente "Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con delibera di C.C. n. 49 del 22.12.2012

2.3 Si rimanda a quanto contenuto nel vigente "Regolamento consortile per la disciplina della TA.RI" approvato con delibera di C.C. n.30 del 5.7.2014

ART. 60 DISTRIBUZIONE DEL GAS

1.1 Schermatura siepe e distanza regolamentare riguardante il bombolone

- secondo le norme di sicurezza
- recintati a norma di sicurezza
- ubicazione ad adeguata distanza dai fabbricati e nel luogo meno visibile
- adeguatamente mascherati nel colore e con vegetazione o altra schermatura annessa alla normativa in materia

1.2 In casi di particolare situazione ambientale in cui l'installazione di bombolone può deturpare il paesaggio, il responsabile del servizio può rifiutare il rilascio della concessione; comunque potrà essere sempre imposta dal responsabile la soluzione tecnica ritenuta più idonea come l'abbinamento di più bomboloni o l'interramento ove possibile

ART. 61 RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Si rimanda a quanto contenuto all'art. 16 del D.Lgs n. 48 del 10.6.2020.

ART. 62 TELECOMUNICAZIONI

1. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci etc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali

2. Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata e potranno essere concessi anche in difformità alle distanze dalle strade e dai confini previste per la zona medesima

CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizione di settore e norme di piano:

- pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;
- facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
- elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
- allineamenti;
- piano del colore;
- coperture degli edifici;
- illuminazione pubblica;
- griglie ed intercapedini;
- antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;
- serramenti esterni degli edifici;
- insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
- cartelloni pubblicitari;
- muri di cinta;
- beni culturali e edifici storici;
- cimiteri monumentali e storici;
- progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

ART. 63 PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano ed ambientale. A tale riguardo il responsabile del servizio, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (ripresa intonaci, tinteggiature) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento

2. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari.

3. In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela.

4. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemazione

5. Il responsabile del servizio, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e fissa i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di interventi su fabbricati sanati ai sensi L.47/85 può imporre miglioramenti estetici

6. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell'igiene, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.

7. Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano e i valori del paesaggio; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati

8. A tale riguardo il responsabile del servizio impone la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati delle siepi, dei terreni non coltivati, e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità

9. È ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali

10. Si rimanda a quanto contenuto al Titolo II "salvaguardia della sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano" nel Regolamento di polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n.37 del 29.11.2017

ART. 64 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

1. Le facciate degli edifici dovranno essere integrate con l'ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l'armonia dell'architettura ed i caratteri stilistici dell'edificio

2. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all'art. 50

3. Gli interventi che comportano modifiche ai prospetti dei fabbricati esistenti dovranno, di norma, rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle forometrie. In particolare, le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato

4. Gli interventi sui prospetti degli edifici dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d'imbrattamento

5. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sottotraccia o, preferibilmente, sui fronti interni non visibili dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario.

6. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente

7. Per gli edifici privi di valore culturale esterni al Centro Storico, non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi non soggetti a titolo edilizio, se di modesta entità ed eseguiti in conformità alle normative vigenti, volti all'adeguamento o all'inserimento di nuovi impianti tecnologici:
a) fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo muro o dotati di griglie di protezione di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte;
b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciata, o all'interno di balconi e logge, o in muretti e recinzioni, a condizione che abbiano sportello a filo muro, uniformato alle finiture della facciata.
I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria.

8. La realizzazione di cappotti termici o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico su facciate di edifici prospicienti il suolo pubblico, qualora consentiti, deve essere estesa all'intera facciata.

9. Si rimanda a quanto contenuto negli art. 11 “Murature, rivestimenti ed intonaci”, art. 12 “Forometrie e serramenti” e art. 7 “Prospetti” del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al Piano degli Interventi

ART. 65 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, di norma sono regolamentati nel modo seguente:

a) fino a mt. 4,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 10

b) oltre i mt. 4,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di mt. 1,20

In casi particolari e documentati, possono essere consentite eccezioni ai predetti commi, a condizione che sul filo marciapiede venga realizzata una barriera fissa, che impedisca l’insinuarsi di mezzi di trasporto sotto agli aggetti.

2. Nelle vie di larghezza inferiore a mt. 6,00 è vietato ogni aggetto sull’area stradale, ad esclusione degli sporti del tetto aggettanti ad altezza superiore a mt. 5,00 dal piano stradale. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

1) Per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a mt. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; nell’ambito di uno stesso fabbricato, marciapiede, via, piazza, etc. Deve essere particolarmente curata l’omogeneità delle tende esterne

2) Per le lanterne, lampade, fanali, insegne e altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico ad una altezza inferiore a mt. 4,00 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno

3. La realizzazione di poggioli, balconi e degli altri aggetti ovvero la modifica di quelli esistenti è consentita qualora non rechi pregiudizio alle eventuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti e non pregiudichi l’immagine unitaria dei fronti edilizi

4. In presenza di marciapiede, gli apparecchi illuminanti esterni, le telecamere e gli analoghi impianti di modeste dimensioni possono essere collocati ad un’altezza non inferiore a mt. 2,20

5. Si rimanda a quanto contenuto all’art.9 “Terrazze, balconi, pensiline e balconate” del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al Piano degli Interventi

ART. 66 ALLINEAMENTI

1. La progettazione delle nuove costruzioni, ivi compresi anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti, in quanto eventualmente sussistenti o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano

2. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell’immagine urbana, l’eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche

ART. 67 PIANO DEL COLORE

1. Le murature esterne degli edifici devono essere preferibilmente di colori chiari e tenui

2. Le disposizioni relative alle coloriture si riferiscono sia agli edifici di nuova costruzione, sia al restauro e rifacimento dei fabbricati esistenti

3. Il responsabile del servizio può concedere l'autorizzazione all'uso di colorazioni diverse se lo ritiene giustificato dalle particolari caratteristiche del progetto e / o dell'ambiente

ART. 68 COPERTURE DEGLI EDIFICI

1. Negli edifici non ricadenti nei centri storici e comunque non di interesse storico possono praticarsi aperture raso falda, tagli ed abbaini per l'illuminazione dei locali sottostanti, nel rispetto delle caratteristiche formali dell'edificio, e sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
a) la pendenza delle falde del tetto non potrà superare il 35 %, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti;
b) la costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa nei limiti dei rapporti di aero- illuminazione minimi prescritti dalle norme vigenti e sempre a condizione che non contrastino con altre norme e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali e/o compatibili con il contesto architettonico circostante;
c) si considerano giustificati da reali esigenze igienico- sanitarie gli abbaini e i lucernari necessari per l'aerazione ed illuminazione di locali sottotetto legittimamente adibiti ad abitazione nonché quelli da realizzare per consentire l'agevole accesso alla copertura. Per i locali abitabili la dimensione deve essere proporzionata alla superficie di pavimento del locale sottotetto con riferimento ai rapporti minimi prescritti; per singola apertura è prescritto l'utilizzo di un modulo rettangolare complanare alla falda, della superficie di m^2 1,00 (tolleranza + o – 5%), con lato minore parallelo alla linea di gronda;
d) nel caso di aperture necessarie al mero accesso alla copertura da sottotetti o soffitte non abitabili né costituenti accessori all'abitazione rilevanti ai fini del calcolo del volume dell'edificio, la superficie della finestra a tetto non deve essere inferiore a m^2 1,00 e deve consentire un sicuro accesso alla copertura nel rispetto del disposto di cui al comma 4 dell'art. 79 bis della L.R.V. n. 61/1985, alle "Istruzioni tecniche" contenute nella D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012, Allegato B e ss.mm.ii.)

2. Tetti

2.1 Nel costruito di interesse storico i tetti a falde devono essere realizzati in coppi rispettando le caratteristiche costruttive tradizionali del contesto ambientale, ad eccezione dei fabbricati con caratteristiche stilistiche contemporanee

2.2 Le coperture piane devono essere realizzate con caratteristiche, materiali, finiture tali da non contrastare con i caratteri dell'edificio e in modo da ridurre l'impatto sul paesaggio. Non è consentita la finitura a vista mediante l'uso di guaine nere

2.3. Sulle coperture piane non praticabili non è ammessa alcuna costruzione ad eccezione di:
a) camini, canne di ventilazione e simili;
b) parafulmini, antenne;
c) lucernari per l'illuminazione delle scale, accessi coperti al terrazzo, locale macchine dell'ascensore;
d) eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi idrici, sempreché di minimo ingombro, ubicate possibilmente nella parte centrale del terrazzo e opportunamente schermate

2.4. Sulle coperture piane praticabili sono altresì ammesse esclusivamente strutture di arredo, quali tende da sole, pergolati, piccoli elementi accessori prefabbricati quali barbecue, fioriere, contenitori chiusi per attrezzi e ricovero arredi, non in muratura e semplicemente appoggiati al pavimento del terrazzo, di non più di 4 m^2 di superficie complessiva ed altezza non superiore a 2,00 m. Gli stessi dovranno essere collocati

possibilmente in posizione tale da limitarne l'impatto visivo dall'esterno. I manufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra elencate saranno soggetti alle sanzioni di cui al Titolo IV del DPR 380/2001.

2.5 Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con particolare riguardo alle visuali dall'alto.

2.6 Le coperture, costituendo elemento di rilevante interesse figurativo, devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante

2.7 In ogni caso il manto deve essere adeguato ai colori e tipi originari prevalenti nella zona

2.8 Si rimanda a quanto contenuto all'art.10 "Coperture, comignoli, sfiati, antenne e altri apparati tecnici" del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al Piano degli Interventi

2.9. I tetti a falde dovranno essere dotati di tecnologie di climatizzazione passiva salvo nei casi in cui il tetto risulti nel costruito di interesse storico, così come individuato al comma 1), nonché rivesta particolare interesse storico documentale. Non è consentita la finitura a vista mediante l'uso di lastre ondulate in plastica, nonché di guaine e/o membrane.

3. Abbaini

3.1 Edifici con caratteristiche tipologiche di pregio:

- superficie massima di ingombro misurata in percentuale rispetto alla falda di appartenenza (misurata dal colmo allo spiccato del muro) è del 10%
- vanno inoltre determinate le caratteristiche formali dell'abbaino quali:

a) altezza max: mt. 0,70
b) larghezza max: mt. 1,20
c) andamento della copertura: a 2 falde con sporgenza max di mt. 0,30
d) arretramento dallo spiccato del muro esterno: almeno mt. 1,00
e)opportuno arretramento dalla linea di colmo del tetto
f) inserimento modulare e ritmico, nel rispetto degli assi di foratura
g) uso dei materiali in armonia con l'edificio principale

3.2 Edifici di recente costruzione:

- superficie massima di ingombro misurata in percentuale rispetto alla falda di appartenenza (misurata dal colmo allo spiccato del muro) è del 13%
- vanno inoltre determinate le caratteristiche formali dell'abbaino quali:

a) andamento della copertura ad una falda con sporgenza max di mt. 0,30
b) arretramento dallo spiccato del muro: almeno mt. 1,00
c) inserimento modulare e ritmico nel rispetto degli assi di foratura
d) uso dei materiali in armonia con l'edificio principale
e) opportuno arretramento dalla linea di colmo del tetto

3.3 Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione ed areazione del piano sottotetto non abitabile e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati come elementi con apporto di solo volume tecnico

3.4 Gli abbaini con la funzione specifica di rendere abitabile il sottotetto, altrimenti non abitabile, vengono considerati elementi con apporto di volume architettonico e quindi da inserire nel computo della densità edilizia

4. Sistemi per fonti di energie rinnovabili

4.1. L'inserimento di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell'edificio.

4.2 I pannelli solari e fotovoltaici installati in copertura, debbono possibilmente rientrare nella linea di falda, essere aderenti alla falda ed essere costituiti da profilati di contorno dello stesso colore del manto di copertura. In alternativa, dove l'orientamento delle falde non lo consente, i pannelli e relativi accessori possono essere posizionati con inclinazione diversa, funzionale al raggiungimento del massimo rendimento dell'impianto (Delibera di C.C. n.28 del 28.4.2009)

4.3 Sugli edifici ricadenti nel Tessuto Città storica (Zona "A") del vigente P.I./P.R.G. e negli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione alti, dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni costruttive contenute nelle relative NTO. Nella restante parte del territorio, il manto di copertura dei tetti ove compatibile con gli aspetti paesaggistici, al fine di un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, può essere realizzato con elementi fotovoltaici.

5. Altri elementi in copertura

5.1 Gronde, modanature, aggetti decorativi, pensiline, condutture di qualsiasi tipo e pluviali per i quali è vietato lo scarico sulla superficie della carreggiata e spazi pubblici e/o privati aperti al pubblico possono sporgere su tali spazi solamente oltre la quota di m 4,20 con sporgenza massima m 0,50 nelle strade fino a m 8,00 di larghezza, mentre nelle strade con larghezza superiore la sporgenza massima consentita è di m 1,50, è comunque fatto salvo il diritto di conservare gli sporti di maggiori dimensioni già autorizzati o esistenti in data anteriore al 1945;

5.2 Comunque nessun altro tipo di emergenza è consentito, ad eccezione di camini, muri d'attico e altane di tipo tradizionale, canne di ventilazione, antenne, lucernari, berceaux, parafulmini, pannelli solari termici e fotovoltaici, purché giustificati da validi criteri funzionali, abbiano soluzione architettonica congruente alle caratteristiche della copertura e siano di limitate dimensioni.

5.3 I sistemi di raccolta delle acque devono essere realizzati in modo da garantirne il corretto deflusso nella rete pubblica al fine di evitare il ristagno nel sottosuolo degli edifici.

ART. 69 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Gli impianti di illuminazione esterna privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R. n.17/2009

2. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell'inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio

3. Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione degli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce

4. È fatto salvo di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario

5. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti o griglie per l'areazione a superficie scabra, staticamente idonei e collocati a perfetto livello del suolo. Tali aperture possono venire praticate anche negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munire di opportune difese

5. Si rimanda a quanto contenuto nel vigente PICIL approvato con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 13.3.2019

ART. 70 GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.

2. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno cm. 150,00, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare.

3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative.

5. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombere da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari.

6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.

7. Il proprietario dell'intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell'edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di

manutenzioni dovranno essere realizzate a cura del concessionario.

8. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall'umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l'isolamento della costruzione per prevenire l'umidità da assorbimento capillare.

9. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo 'igloo' o equivalente efficacemente aerato e ventilato

10. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici. Dimensioni, materiali e relative portate ed ogni altro accorgimento tecnico atto a costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle intercapedini saranno prescritte dagli Uffici competenti

11. Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; le stesse ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia

ART. 71 ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

1. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione di edifici è consentita l'installazione di una sola antenna radiotelevisiva / parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile

2. L'installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura dell'edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata

3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi, i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto

4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il completo rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto prescritto al comma 3), limitatamente alle parti interessate

5. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e / o climatizzazione non possono essere installate a sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la pubblica via. È consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli / terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto / ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico

6. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico

7. L'installazione di antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici su immobili sottoposti a vincolo monumentale è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n.42/2004

8. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici

9. Si rimanda a quanto contenuto all'art.15 "Condizionatori" del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al vigente Piano degli Interventi

ART. 72 SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

1. I serramenti esterni, i portoni d'ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi

2. le porte dei locali che per norme di legge o di regolamento devono aprirsi verso l'esterno, devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso al pubblico

3. Si rimanda a quanto contenuto dll'art.11 "Murature, rivestimenti ed intonaci" e all'art.12 "Forometrie e serramenti" del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica

ART. 73 INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE, CARTELLONI PUBBLICITARI

1. Le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le insegne devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto circostante, garantendo l'accessibilità ai locali e i percorsi pedonali

2. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata

3. L'apposizione di tende all'esterne degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano del marciapiede, la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno cm. 50 dal bordo esterno del marciapiede

4. Le insegne e le scritte commerciali luminose, nel rispetto di quanto stabiliti dal Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento di attuazione di cui al DPR n.495 del 16.12.1992, non devono ostacolare visuali panoramiche o essere impattati con l'ambiente, né disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi della pubblica illuminazione o compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi

5. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze
b) segnaletica stradale e turistica
c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture compresi contenitori, rifiuti urbani e assimilabili
d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori e orologi elettrici e simili, quadi per affissioni, bacheche e simili

Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune nel rispetto della legislazione vigente

6. I proprietari degli immobili cui al comma precedente sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili

7. Si rimanda a quanto contenuto nel "Regolamento comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con delibera di C.C: n.47 del 12.9.2015

8. Si rimanda al modulo "Richiesta di autorizzazione amministrativa per nuova installazione / rinnovo di autorizzazione / modifica / spostamento di mezzi pubblicitari reperibile nella sezione *Modulistica* del sito web comunale

9. Si rimanda a quanto contenuto all'art.5 "Insegne di esercizio mezzi pubblicitari" del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al Piano degli Interventi

10. Si rimanda a quanto contenuto all'art.4 "Tende" del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al Piano degli Interventi

ART. 74 BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI

1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs. 42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale

2. Si rimanda al modulo "Circolare e scheda sinottica per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" reperibile nella sezione Modulistica del sito web comunale

ART. 75 PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

1. Si rimanda a quanto contenuto nel vigente regolamento di polizia urbana

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
- superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche;
- serre bioclimatiche;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
- coperture, canali di gronda e pluviali;
- strade e passaggi privati e cortili;
- cavedi, pozzi luce e chiostrine;
- intercapedini e griglie di aerazione;
- recinzioni;
- materiali, tecniche costruttive degli edifici,
- disposizioni relative alle aree di pertinenza;
- piscine;
- altre opere di corredo agli edifici.

ART. 76 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l'esecuzione degli interventi urbanistico – edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché del presente regolamento.

2. In particolare negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d'uso di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all'esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di "*accessibilità*", "*visitabilità*" ed "*adattabilità*" prescritti dalla specifica normativa. Gli elementi di arredo urbano, edicole, chioschi, plateatici e altre tipologie di occupazione di suolo pubblico, devono essere indicati con le opportune segnalazioni e accessibili alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi, e non devono costituire impedimento od ostacolo alle stesse persone. L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio.

3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse. In ogni caso non può essere realizzato alcun intervento edilizio in ambienti comunque a norma che "introduca nuove barriere architettoniche".

4. Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, gli interventi che riguardano elementi strutturali orizzontali o verticali, quali solai o scale, considerato che si tratta di opere che non possono, nel tempo, essere modificate a costi limitati, devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni vigenti (di cui alla D.G.R.V. n. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. n. 1898/2014).

5. In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, la soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote (max cm 2,5). E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima

alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. I parapetti devono consentire la visuale verso l'esterno anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

6. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, così come definiti dalla normativa regionale vigente, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono essere adeguati anche in caso di interventi di grado inferiore alla ristrutturazione edilizia, in applicazione dell'art. 82 del D.P.R. 380/2001, rispettando le prescrizioni regionali vigenti (di cui alla D.G.R.V. n. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. n. 1898/2014). In particolare: almeno un sevizio igienico deve essere reso accessibile; gli accessi al locale devono essere assicurati dal piano strada con l'inserimento di porte scorrevoli e formazione di rampe di raccordo interne o, in alternativa, con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la creazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 12% per uno sviluppo massimo di 2 metri); qualora per dimostrata impossibilità tecnica non sia possibile intervenire all'interno della proprietà privata, potrà essere proposto un adeguamento della soglia attraverso un intervento di modifica del suolo pubblico, esente dal pagamento del canone OSAP e scomputabile dal pagamento degli oneri di urbanizzazione se comportante una modifica permanente delle urbanizzazioni (es. marciapiede, strada, piazza).

7. Le comunicazioni /segnalazioni di esecuzione dei lavori, modifica di destinazione d'uso e/o il subentro di una nuova ditta nell'esercizio di attività riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, deve obbligatoriamente essere accompagnata da dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato attestante la verifica tecnica della conformità dell'immobile alle disposizioni del presente articolo.

8. Le istanze edilizie riguardanti gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere corredate da un elaborato grafico accompagnato da una specifica relazione contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente in materia, a firma del progettista.

9. Il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia può accordare, anche in via preventiva, la deroga a quanto disposto precedentemente, qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di rispettare tali prescrizioni o per gli interventi di miglioramento sismico o statico degli elementi strutturali. Allo scopo il professionista in una specifica relazione tecnica dovrà esporre in modo dettagliato le ragioni che impediscono il rispetto delle prescrizioni predette.

10. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.42/04, nonché ai vincoli previsti dalla pianificazione urbanistica o da altre normative aventi le medesime finalità di tutela, qualora l'intervento edilizio non possa essere realizzato a causa del mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere ottenuta con opere provvisionali, come definite dall'art.7 del D.P.R. 164/56, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

11. Ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale 14/2009 e ss.mm.ii. gli ascensori esterni ed altri sistemi di sollevamento realizzati al fine di migliorare l'accessibilità agli edifici non adeguati alle norme sulle barriere architettoniche, sono da considerarsi volumi tecnici. Qualora l'inserimento dei predetti sistemi di sollevamento all'interno di un vano scala condominiale esistente comporti la riduzione della larghezza della stessa, dovrà comunque essere garantita una larghezza minima utile netta (libera da corrimano) di cm 80,

fatte salve diverse specifiche valutazioni ai fini della sicurezza e prevenzione incendi da parte delle autorità competenti.

12. Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio sono ricompresi nell'ambito delle attività libere e pertanto non soggetti alla presentazione di alcuna pratica edilizia.

ART. 77 SERRE BIOCLIMATICHE

1. Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici

2. L'installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l'illuminazione e l'areazione dei locali retrostanti

3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva (muri di accumulo, muri di trombe), sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini volumetrici e / o superficiali, a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell'art.3 dell'allegato A della DGR n.1781 del 8.11.2011

ART. 78 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

1. La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesistico. Sugli edifici ricadenti nel Tessuto Città storica (Zona "A") del vigente P.I./P.R.G e negli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione alti con copertura a falde, possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici esclusivamente impianti di tipo integrato ed in andamento con la falda di copertura, i serbatoi di accumulo d'acqua dovranno essere posizionati all'interno dell'edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.

2. Sugli altri edifici i pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti a falda, devono essere aderenti ai tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per quanto riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno dell'edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.

3. I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti piani degli edifici dovranno essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, preferibilmente in modo non visibile dalla strada.

4. La realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici debbono rispettare le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell'allegato A alla Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009 incentivi urbanistici ed edilizi per l'istallazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell'art. 5,comma 1 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di 6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW. Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l'esterno. Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all'intradosso della copertura, maggiore di 3,5 m dal piano campagna ovvero 2,5 m dal piano pavimento sul quale vengono realizzate. ***

5. L'impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.07.

6. Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.

7. La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall'impianto.

8. La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 m^2 per ogni kW e/o kWp di potenza dell'impianto, con un massimo di 60 m^2.

9. La potenza massima di cui al punto 2 è riferita ad ogni singola unità abitativa.

10. Devono essere preventivamente acquisite le eventuali ulteriori autorizzazioni o pareri (paesaggistico, screening di VIA per le aree ricadenti all'interno di aree protette ai sensi della L. 06.12.91 n. 394, valutazione d'incidenza per le aree interne o limitrofe.

11. Devono essere rispettate le Norme Tecniche di Attuazione del P. I./P.R.G. e del presente R.E. con riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del costruito.

12. Resta fermo quanto indicato dall'art. III.II.2 punto 5 del presente regolamento

13. Si rimanda a quanto contenuto all'art.14 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" del vigente Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al Piano degli Interventi

ART. 79 PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

1. Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.

2. Si definisce cortile l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche i locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un'altezza maggiore o uguale a mt. 2,50 con rapporto tra le pareti che la circondano non superiore a 1/4; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro

3. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile

4. I cortili interni racchiusi completamente tra corpi di fabbricati ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 15% della somma delle superfici delle pareti che li circondano

5.I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e devono avere un marciapiede di larghezza inferiore a mt. 1,00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali nel caso che il cortile serva più unità abitative

6. La distanza minima tra le pareti che li delimitano non deve essere inferiore all'altezza della parete più elevata, con un minimo di m 5. Per i cortili da costruire sui confini di altra proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza minima tra due muri opposti di cui ai precedenti commi, supponendo costruito sui lati di confine un muro dell'altezza massima consentita per la zona, in presenza di fabbricati di altezza maggiore si valuterà nel computo l'altezza effettiva, qualora il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la sporgenza degli stessi non superi la misura di m 1,50, nel caso di sporgenze superiori la superficie di proiezione va detratta interamente.

7. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.

8. Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici, strade, passaggi privati e cortili, le opere devono essere realizzate con ricorso a tecniche e materiali presenti nel contesto di appartenenza con attenzione al recupero di elementi di valore storico o tradizionali; il ricorso a tecnologie alternative è ammesso solo quando assicuri migliori risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli edifici

9. I progetti di sistemazione delle aree libere e delle coperture piane devono prevedere sistemazioni a verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde pensile. Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere mantenute, se eventualmente rimosse devono essere reimpiantate nel giardino o nel parco sempre in modo da assicurare la presenza della vegetazione e il suo naturale sviluppo

ART. 80 CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

1. Chiostrine

1.1 È l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili

1.2. La superficie delle chiostrine e pozzi luce non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina

1.3 Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter iscrivere un cerchio del diametro di mt. 3,00

1.4 Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed un'efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno

1.5 Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo

2. Cavedio

2.1 È il rientro di una fronte edilizia rispetto ad una fronte del fabbricato

2.2 I cavedi non dovranno avere superficie inferiore a m^2 12,00 per edifici altri fino a mt. 8,50 e a m^2 16,00 per edifici alti oltre mt. 8,50. Nella sezione orizzontale del cavedio si dovrà comunque poter iscrivere un cerchio del diametro di mt. 3,00

3. La presenza di cortili, cavedi o chiostrine all'interno delle costruzioni va ritenuta elemento di miglioramento della qualità ambientale, specie in assenza o carenza di affacci all'esterno. Deve essere quindi mantenuta in adeguate condizioni igienico-sanitarie, deve essere accessibile e la pavimentazione deve essere idoneamente impermeabilizzata e provvista di chiusino per la raccolta delle acque

ART. 81 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

1. Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in relazione al contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici, larga non meno di 100 cm dovrà essere di norma pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi particolari in ambito rurale tutelato paesisticamente.

2. In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in soprassuolo, né accumularsi o depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri o ingombri visivi permanenti, ad eccezione degli elementi di arredo di cui ai successivi commi, nonché di quanto eventualmente consentito nelle norme di attuazione del P.I./P.R.G.

3. La copertura, anche parziale, di detti spazi con strutture pensili dovrà essere progettata in armonia con l'edificio e con lo spazio circostante, e dovrà essere realizzata e mantenuta priva di qualsivoglia chiusura laterale o frontale.

4. Negli spazi di cui sopra potranno essere posizionate strutture di arredo, esclusivamente limitate a tende da sole, pergolati, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere.

5. I pergolati, con struttura lignea o in metallo aventi l'esclusiva funzione di sostenere i rampicanti, devono avere un'altezza massima non superiore a mt. 3,50, misurata dalla quota più bassa del terreno circostante all'estradosso massimo della struttura;

Tutti gli elementi strutturali che costituiscono i pergolati devono avere le seguenti sezioni di massimo-ingombro:

a) per strutture lignee: elementi portanti montanti verticali con sezione di superficie non superiore a 100 cm^2, posti a interasse non inferiore a cm 150, elementi orizzontali principali appoggiati esclusivamente sui montanti verticali con sezione di superficie non superiore a 80 cm^2, eventuali elementi orizzontali secondari dovranno essere posti a interasse non inferiore a cm 100 e con sezione di superficie non superiore a 60 cm^2;

b) per struttura in metallo: elementi portanti verticali con sezione cava esclusivamente tonda o quadra di superficie di base non superiore a 80 cm^2 o tondini pieni con sezione di superficie non superiore a 10 cm^2, posti a interasse non inferiore a cm 150, elementi orizzontali principali appoggiati esclusivamente sugli elementi verticali, con sezione cava rettangolare o ad L - U – T H con lato maggiore non superiore a cm 6, elementi orizzontali secondari posti a interasse non inferiore a cm 100, con sezione cava rettangolare o ad L – U – T H con lato maggiore non superiore a cm 4; per consentire un adeguato ombreggiamento è ammesso fissare sulla struttura esclusivamente rete antigrandine, è vietato l'uso di tende e teli di qualsiasi natura e dimensione anche se retrattili o avvolgibili

c) La struttura deve comunque rispettare le distanze minime previste dagli artt. 892 (distanze dal confine) e 907 (distanze dalle vedute) del codice civile ed è riconducibile all'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/01.

6. Manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile adibiti a Magazzino/deposito attrezzi per il giardinaggio o il gioco dei bambini fino ad una superficie coperta (SC) massima di m^2 10 e di altezza in gronda non superiore a m 2,20 di pertinenza degli edifici residenziali o per la coltivazione dei terreni nel rispetto – ai fini delle distanze – delle norme del Codice Civile. Come manufatti accessori alle residenze sono ammessi nel numero massimo di uno per ogni unità abitativa. Per la coltivazione di terreni sono ammessi nel limite massimo di uno per fondo (mappali in proprietà o affitto contigui). In caso di fondi superiori a m^2 2000 la superficie (SC) del manufatto può arrivare ad un massimo di m^2 15,00 con le stesse altezze massime.

7. Ai sensi art.44 della L.R.V. n. 11/2004 è ammessa la collocazione di box e recinzioni per il ricovero di cavalli ed equini in genere privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità e che non si configurino come allevamento, possono essere installati su terreni ricadenti nel Territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di m^2 50,00 di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a m 2,80. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di m 25,00 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà, con esclusione della razza asinina animali che a causa del loro caratteristico verso del ragliare producono rumori molesti per cui le distanze dalla più vicina unità abitativa non di proprietà debbono essere elevate a m 50,00; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all'interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto

8. Box e recinzioni per addestramento cani, pensioni per cani e/o custodia diurna di cani comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, possono essere installati su terreni ricadenti nel Territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di m^2 30,00 di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a m 3. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di m 20 da confini e 150 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all'interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione e/o nella custodia diurna sia maggiore di 5 capi, l'attività va classificata come "allevamento zootecnico intensivo" ed assoggettata al rispetto delle distanze minime da residenze civili sparse/concentrate come previsto dalla D.G.R.V. n. 856/2012, e comunque non inferiori a quanto previsto dalla L.R.V. n. 60/1993

9. I distributori automatici per la vendita di prodotti, regolati da speciali normative di settore (ad es. vendita di latte o pane fresco) sono soggette a

C.I.L.A.

10. La collocazione temporanea stagionale di tensostrutture e/o coperture pressostatiche di impianti sportivi o ricreativi non va quantificata nei parametri edilizi (superficie lorda, utile, coperta , ecc.) qualora il periodo di installazione nel corso dell'anno solare non sia superiore a 180 giorni, anche non continuativi. È in ogni caso prescritto il rispetto delle distanze minime di m 10,00 da pareti finestrate di edifici confinanti per tali opere. La realizzazione di tali opere deve essere comunque comunicata preventivamente all'Amministrazione Comunale e, qualora necessario, deve essere munita di autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

11. **Costruzioni accessorie**

11.1 nelle zone residenziali tutti i locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, etc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso sia nella forma sia nel materiale; per i nuovi fabbricati è ammessa la realizzazione di autorimesse di altezza minima di mt. 2,40 opportunamente areate, non comunicanti con locali abitativi ma solo tramite disimpegni

11.2 Solo per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta, sono ammessi locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie et. staccati dal fabbricato principale qualora ne sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso o per evidenti motivi estetici, secondo quanto riportato nelle Norme di Attuazione

11.3 È ammessa la realizzazione a contatto di autorimesse di altezza massima non superiore a mt. 2,75 (art. 64 delle N.A. e relativa scheda C.A.), misurati all'intradosso della copertura, in eccezione all'indice di fabbricabilità qualora vengano realizzati interessando almeno due proprietà contigue che per la saturazione dei parametri di piano non ne consentono altrimenti la costruzione

12. **Scale esterne**

12.1 Nel caso di nuove costruzioni sono ammesse scale esterne solamente per accedere al primo piano dell'edificio

12.2 Solo nel caso che sia necessaria la realizzazione di più scale con interposti ballatoi, in conformità a manufatti locali consimili, sono ammesse altezze superiori

12.3 Le scale del ballatoio dovranno essere realizzate in conformità alle tecnologie locali e usando gli stessi materiali e sistemi costruttivi impiegati nell'edilizia di tipo tradizionale: le balaustre dovranno essere realizzate esclusivamente in legno secondo forme e materiali propri della tradizione culturale locale

12.4 Sono sempre ammesse le scale di sicurezza

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
- esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
- vigilanza durante l'esecuzione dei lavori;
- sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.

ART. 82 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

1. Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all'interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest'ultimo caso, il Dirigente provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell'esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell'attività edilizia, il Dirigente/Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento.

4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi

5. L'attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente

6. Il Dirigente/Responsabile, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 89 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

7. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.

8. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale.

ISTRUZIONI

Si rimanda alle disposizioni normative vigenti salvo prevedere misure di carattere organizzativo degli uffici comunali.

ART. 83 PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO

1. Le opere eseguite in assenza o difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio, sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e degli artt.91 e successici della L.R. n.61/1985 e ss.mm.i., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR n. 380/2001

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e seguenti del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.

3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente

ART. 84 VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI

1. Ai fini dell'art. 22 del comma 2bis del DPR n.380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista

ART. 85 SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Fermo quanto indicato dall'art.27 del DPR n. 380/2001, ove verifichi l'esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato depositi della prescritta documentazione prima dell'inizio dei lavori, il Dirigente notifica senza indugio al proprietario dell'immobile, all'intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all'impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 27 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 91 della L.R. n. 61/1985 e ss.mm.ii. ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dall'art. 92 e seguente della L.R. stessa e dal DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.

ART 86 SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI

1. Per le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le vigenti norme in materia

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
- aggiornamento del regolamento edilizio
- disposizioni transitorie

ART. 87 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 come dettate in materia di approvazione e modifica dei regolamenti comunali

ART. 88 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento

2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze

3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse

4. Il recepimento delle definizioni uniformi di cui all'allegato A del presente regolamento non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ai sensi dell'art. 2 dell'intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (Rep. Atti n.125/CU). (16A08003)

5. Ai fini del corretto dimensionato del P.I. e dell'applicazione di indici e parametri, laddove non si richiami in maniera esplicita la definizione di volume totale o volumetria complessiva di cui all'art. 2 e allegato A del presente regolamento, il riferimento è alla definizione di volume urbanistico contenuta nell'allegato B del presente regolamento.

R.E.C. COMUNE DI SEGUSINO (TV)

2020 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

A DEFINIZIONI UNIFORMI

ALLEGATO A - QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

1. Superficie Territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

2. Superficie Fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

3. Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

4. Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

5. Carico Urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico - edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6. Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

7. Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

8. Superficie Coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m

9. Superficie Permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

10. Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

11. Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria

12. Superficie totale (ST)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

13. Superficie Lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

14. Superficie Utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15. Superficie Accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
La superficie accessoria ricomprende:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettorie con profondità superiore a m 1,50; le tettorie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

16. Superficie Complessiva (SC)

Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

17. Superficie Calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

18. Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19. Volume totale o volumetria complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

20. Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

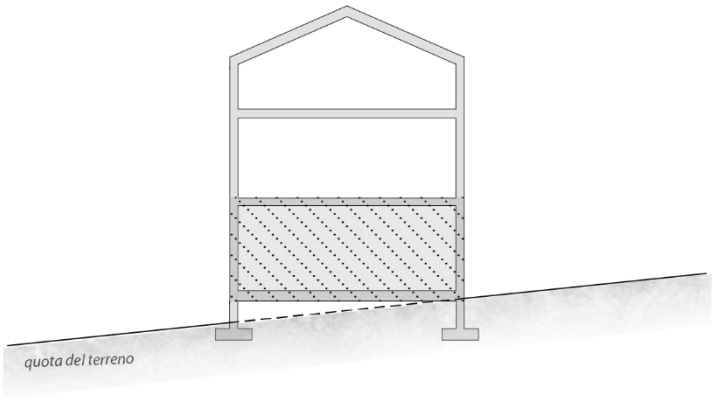

21. Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

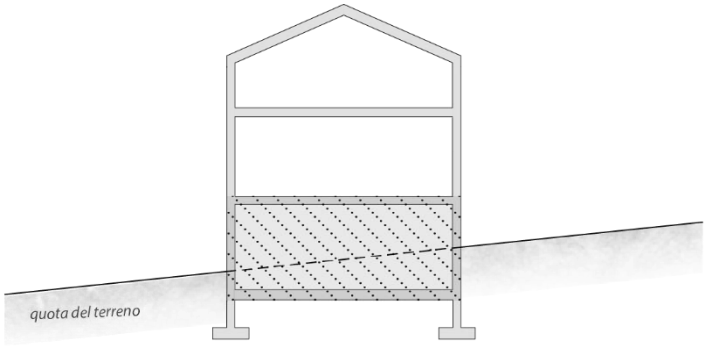

22. Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

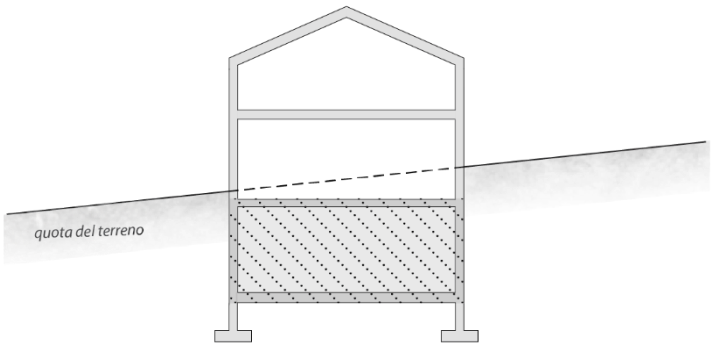

23. Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

24. Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25. Numero di piani

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26. Altezza lorda

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

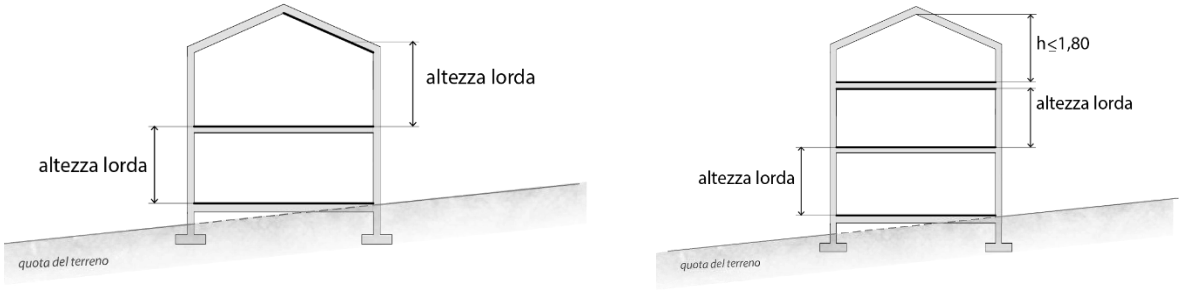

Trattasi di schema esemplificativo per i tetti a due falde, non esaustivo di tutte le casistiche presenti nel territorio comunale

27 Altezza del fronte

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

28.Altezza dell'edificio

Altezza massima tra quella dei vari fronti

29. Altezza utile

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

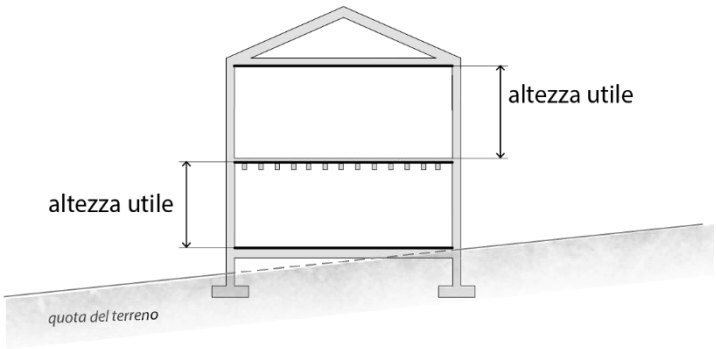

30. Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

31. Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

32. Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33. Edificio unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34. Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35. Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36. Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37. Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38. Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39. Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40. Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41. Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42. Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili

R.E.C. 2020

COMUNE DI SEGUSINO (TV)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

B DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

ALLEGATO B - DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

1. Aggetti e sporti: elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a testa.

2. Area pertinenziale: area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto.

3. Lastrico solare: tetto piano di un edificio, anche praticabile.

4. Lotto: porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.

5. Parete finestrata: parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere», ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l'esterno, quali porte, basculanti e similari.

6. Pergolato: struttura in legno o in metallo avente andamento orizzontale e destinata all'ombreggiamento, realizzata per il sostegno di rampicanti o di tende da sole non fisse, a carattere stagionale.

7. Piano di campagna: il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio- urbanistico.

8. Quota zero di riferimento: la quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità:
1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento;
2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media.

9. Superfici in esercizio commerciale: esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni:
a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;
b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio

10. Superficie semipermeabile: porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni ed inoltre quella che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell'acqua.

11. Tenda: elemento ombreggiante installato sulla facciata degli edifici o a copertura dei pergolati.

12. Tenda a pergola: elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di pergolati

13. Abbaino: costruzione sporgente dal piano di falda della copertura del tetto, atta a consentire l'aerazione e illuminazione di vani abitabili e non abitabili posti nel sottotetto.

14. Alveo: parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

15. Bussola: manufatto di ingombro ridotto da realizzare in appendice all'immobile esistente o all'interno o all'esterno dello stesso, atta a proteggere gli ingressi dalle intemperie.

16. Capofosso: fosso posto a servizio di uno o più fondi che assolve funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

17. Cassetta per attrezzi: manufatto accessorio di carattere precario con destinazione a deposito attrezzi, con struttura lignea e aspetto decoroso.

18. Cavedio: cortile interno ad un fabbricato di dimensioni minime, che serve ad illuminare passaggi o ambienti di servizio.

19. Ciglio: punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

20. Cortile: spazio scoperto delimitato, anche parzialmente, lungo il perimetro da fabbricati o muri di cinta e recinzioni, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili.

21. Elementi di arredo da giardino: strutture precarie quali gazebo, barbecue, fontane, panchine, ecc., costituite da elementi leggeri in ferro, legno, pvc, ecc., a cielo libero o coperte da tende, senza copertura e pareti fisse, prive di qualsiasi struttura di fondazione ma saldamente ancorate al suolo.

22. Fabbricato precario: manufatto di facile rimozione, privo di qualsiasi struttura di fondazione ma saldamente ancorato al suolo, destinato a soddisfare esigenze contingenti e temporanee o stagionali e ad essere completamente rimosso dopo l'uso.

23. Facciata o prospetto: solido perimetrale esterno di un fabbricato delimitato dalla linea di intersezione dello stesso con il suolo, ovvero con il marciapiede e dall'intersezione dello stesso con l'intradosso del solaio di copertura.

24. Fosso: cavità dove possono scorrere le acque meteoriche, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà.

25. Gazebo: struttura precaria a cielo aperto o coperta da tende, aperta sui lati esterni, costituita da strutture leggere (solitamente in legno o metallo) priva di struttura di fondazione, posizionata in parchi o giardini e destinata alla sosta all'aperto ed alle attività contemplativa e/o ludiche.

26 Galleria: collegamento orizzontale coperto posto all'interno del sedime degli edifici, aperto su almeno un lato, atto al transito degli utenti.

27. Garage o Autorimessa: locale destinato al ricovero di veicoli.

28. Intercapedine: spazio chiuso compreso fra due superfici ravvicinate e per lo più parallele, con funzione di isolamento.

29. Lucernario: apertura complanare alla copertura dotata di serramento, atta a fornire l'aerazione e l'illuminazione dei vani sottostanti, abitabili e non abitabili.

30. Pianerottolo: orizzontamento ubicato tra due rampe ovvero di arrivo e partenza di una scala.

31. Piscina: Vasca artificiale riempita d'acqua adibita generalmente al nuoto ubicata nelle aree di pertinenza di immobili residenziali. Si differenzia dall'impianto sportivo natatorio ubicato in zone territoriali omogenee destinate a servizi ed aventi caratteristiche dimensionali, costruttive e d'esercizio distinte rispetto a quelle destinate all'uso residenziale privato.

32. Portici di uso pubblico: spazio al piano terra di un edificio destinato al pubblico passaggio, con funzione decorativa e di riparo, delimitato da un lato dal muro perimetrale dello stesso edificio e, verso la via, da semplici pilastri o colonne che reggono gli ambienti dei piani sovrastanti e che coprono il portico stesso.

33. Rampa: piano inclinato carrabile o pedonale atto a superare un dislivello. Può essere costituito da una superficie continua o da una serie di gradini.

34. Ripostiglio: vano accessorio funzionale all'attività principale all'interno di una unità immobiliare

35. Scala: struttura fissa costituita da una serie di gradini e disposta secondo un piano inclinato, generalmente suddivisa in più rampe intramezzate da pianerottoli, che consente di superare agevolmente un dislivello.

36. Vano: spazio coperto, delimitato su ogni lato da pareti in muratura, legno, vetro, ecc. anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.

37. Vespaio: camera d'aria ventilata da realizzare al di sotto del piano di imposta nelle costruzioni al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente abitativo. Il vuoto sanitario sottostante deve essere messo in collegamento con l'esterno tramite la creazione di opportune aperture lungo il perimetro garantendo la ventilazione naturale.

38. Volume urbanistico: è il volume del solido emergente dal terreno, misurato in funzione dei parametri di superficie coperta ed altezza del fabbricato come di seguito definiti ed escludendo, al fine del calcolo degli indici di densità, le logge rientranti non più di mt. 1,20 e i volumi tecnici.

- Altezza del fabbricato ai fini del calcolo del volume urbanistico è la media ponderale tra le altezze delle facciate misurate come differenza tra la quota massima e minima di ognuna di esse:
  - quota massima: è l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. Nel caso di sottotetto abitabile o potenzialmente abitabile a copertura inclinata, per quota massima si assumerà quella d' imposta della copertura sul filo interno della muratura perimetrale relativa alla facciata; nel computo dell'altezza non si tiene conto dello zoccolo o vespaio non praticabile del fabbricato, fino a 50 cm sul piano di campagna, in quanto imposto da esigenze igieniche dell'edificio;
  - quota minima: è la media tra le quote massima e minima del terreno lungo le facciate prese in esame. Verrà preso in considerazione l'andamento del terreno previsto in progetto ed espressamente approvato contestualmente al progetto stesso o il suo andamento naturale nel caso in cui non sia prevista nessuna sua modifica.
- Superficie coperta: ai fini del calcolo del volume urbanistico non costituiscono superficie coperta i rivestimenti a cappotto termoisolante per fabbricati esistenti all'entrata in vigore del presente, fino ad un massimo di cm. 12,00

Al fine del calcolo del volume urbanistico deve essere considerato tutto ciò che è realizzabile fuori terra, con la sola esclusione dei volumi tecnici.

I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo del volume urbanistico, sono volumi strettamente necessari a contenere l'uso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmini, di ventilazione, etc.) che non possono per esigente tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Sono da considerare volumi tecnici il volume del sottotetto con altezza media misurata all'intradosso della struttura portante della copertura inferiore a mt. 1,60 se non è abitabile o potenzialmente abitabile o non ha comunque i requisiti per l'abitabilità e i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al disopra delle line di gronda, le cabine elettriche, telefoniche ed altri pubblici servizi, silos e simili, contenitori di deposito.

Non sono invece da intendere come volumi tecnici le lavanderie, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.

La misurazione del volume urbanistico dovrà essere eseguita con criteri rigorosamente geometrici rappresentati in appositi grafici dimostrativi da allegare ai progetti su cui viene chiesta la concessione.

Saranno esclusi dal computo della cubatura i vespai fino a cm. 50,00 sopra il piano campagna, lo spessore di muratura e solai che oltrepassa i cm. 30,00 computabili a motivi di isolamento termico

R.E.C. 2020

COMUNE DI SEGUSINO (TV)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

C

DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ALLEGATO C - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	**Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61** "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" – Titolo V - Disciplina dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1° agosto 2003, n.16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" **Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14** "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"	

A.1 EDILIZIA RESIDENZIALE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" **- articoli 44 e 45**. **Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14** Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche **Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42** Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata **Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4** "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"	**Atti di indirizzo** ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modifiche con DGR 15 maggio 2012, n. 856, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 30 dicembre 2013, n. 2879) **DGR 28 luglio 2009, n. 2264** "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria" **DGR 03 febbraio 2010, n. 172** "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento" **DGR 11 marzo 2014, n. 315** "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente.

		Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione" **Circolare 29 ottobre 2013, n. 2** "chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 – edificabilità in zona agricola" **Circolare 13 novembre 2014, n. 1** "Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative

A.2 EDILIZIA NON RESIDENZIALE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)	**Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55** "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante" **- capo I** **Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25** "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" **- articolo 3**	**Circolare 20 gennaio 2015, n. 1** esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 **DGR 19 novembre 2013, n. 2045** "Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni […]"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)		
		Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" **- articolo 54** (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati

A.3 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)	**Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13** "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" - **articolo 10** **Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24** "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" **Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5** "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili"	**Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013** Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra **DGR 03 agosto 2011, n. 1270** "Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici" **DGR 15 maggio 2012, n. 827** "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011" **DGR 05 giugno 2012; n. 1050** "Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440." **DGR 19 maggio 2009, n. 1391** "D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017** Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)		

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)		

A.4 CONDIZIONI DI EFFICACIA DEI TITOLI EDILIZI E ALTRI ADEMPIMENTI GENERALI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99	**Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54** "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011- 2013 Edilizia Pubblica)		

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ, ALTEZZA, DISTANZA FRA I FABBRICATI E DAI CONFINI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).	**Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4** "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio edi aree naturali protette regionali" - **articolo 8**. **Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30** "Collegato alla legge di stabilità 2017 - **Articolo 64** Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14"	
CODICE CIVILE in particolare, articoli 873, 905, 906 e 907		
	Legge regionale 6 aprile 1999, n.12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"	

	Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.		
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies		
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9		
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)		

B.2 RISPETTI (STRADALE, FERROVIARIO, AEROPORTUALE, CIMITERIALE, DEGLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DEGLI ELETTRODOTTI, DEI GASDOTTI, DEL DEMANIO MARITTIMO)

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" **- articolo 41**	

B.2.1 FASCE DI RISPETTO STRADALI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18	**Legge regionale 23 aprile 2004, n.11** "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" **- articolo 41, commi 1 e 4 ter**	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28		

DECRETO INTERMINISTERIALE 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)		
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare		

B.2.2 RISPETTI FERROVIARI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60	**Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" **- articolo 101, comma 1, lettera a**	

B.2.3 FASCE DI RISPETTO DEGLI AEROPORTI E AERODROMI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715		

B.2.4 RISPETTO CIMITERIALE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166	**Legge regionale 23 aprile 2004, n.11** "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" **- articolo 41, commi 1 e 4 bis**	
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57		

B.2.5 FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA (E ALTRE ACQUE PUBBLICHE)

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse	**Legge regionale 23 aprile 2004, n.11** "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - **articolo 41, comma 1**	**DGR 6 settembre 2009, n. 2948** Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici

categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)	**Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30** "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica" **Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14** "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" **- articolo 3 quater**	

B.2.6 FASCIA DI RISPETTO ACQUEDOTTI (AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO)

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163	**Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17** "Disposizioni in materia di risorse idriche	

B.2.7 FASCIA DI RISPETTO DEI DEPURATORI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4		

B.2.8 DISTANZE DALLE SORGENTI DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)	**Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27** "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)		

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHze 300 GHz)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)		
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)		

B.2.9 FASCIA DI RISPETTO DEI METANODOTTI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)		

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)		

B.2.10 FASCIA DI RISPETTO DEL DEMANIO MARITTIMO

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55		

B.3 SERVITÙ MILITARI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)		

B.4 ACCESSI STRADALI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46		
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)		

B.5 ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)		

B.6 SITI CONTAMINATI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni		

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 BENI CULTURALI (IMMOBILI CHE PRESENTANO INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO O ETNOANTROPOLOGICO)

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I		

C.2 BENI PAESAGGISTICI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III	**Legge regionale 23 aprile 2004, n.11** "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" **- titolo Vbis**	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica		

per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)		

C.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	**Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52** "Legge forestale regionale"– **Capo I Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58** "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" – **articolo 20**	
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5		

C.4 VINCOLO IDRAULICO

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115		
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98		
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e		

dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)		
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)		

C.5 AREE NATURALI PROTETTE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette	**Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40** "Nuove norme per l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali"	

C.6 SITI DELLA RETE NATURA 2000

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)		**D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299** "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)		

C.7 INTERVENTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda	**Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4** "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale	**Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013** "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 REQUISITI IGIENICO-SANITARI (DEI LOCALI DI ABITAZIONE E DEI LUOGHI DI LAVORO)

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)	**Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54** "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII		

D.2 SICUREZZA STATICA E NORMATIVA ANTISISMICA

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")		
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)	**Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27** "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617		**Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013**

(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)		"Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985		

D.3 OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)	**Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27** "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" - **articolo 66**	

D.4 ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III		
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24		
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo		
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503		

(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)		
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1° marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)		

D.5 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13,lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)		

D.6 PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEGLI INFORTUNI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi		

dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151)		
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 **(**Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in		

vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)		

D.7 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256	**Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14** "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - **articolo 3 ter**	
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)		**Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011** "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali."

D.8 CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)	**Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14** "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - **articolo 13** **Legge regionale 30 luglio 1996, n.21** "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi		

di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)		

D.9 ISOLAMENTO ACUSTICO (ATTIVO E PASSIVO) DEGLI EDIFICI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)		
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)	**Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21** "Norme in materia di inquinamento acustico" **Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21** "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4		

D.10 PRODUZIONE DI MATERIALI DA SCAVO

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis	**Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44** Norme per la disciplina dell'attività di cava	**DECRETO del Responsabile Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013** Modifiche e integrazioni al decreto del Responsabile regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)		

D.11 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (SCARICHI IDRICI DOMESTICI)

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)		**DGR 13 giugno 2017, n. 854** Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.

D.12 PREVENZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"	

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 STRUTTURE COMMERCIALI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"	**Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1** "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"

E.2 STRUTTURE RICETTIVE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"	**DGR 22 marzo 2017, n. 343** "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017."

E.3 STRUTTURE PER L'AGRITURISMO

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"	
	Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" in particolare **articolo 5 Legge regionale 10 agosto 2012, n.28** Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario – **Capo I, articoli da 16 a 18**	**DGR 05 agosto 2014, n. 1483** "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35."

E.4 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"	**DGR n. 497/2005** "criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti"

E.5 SALE CINEMATOGRAFICHE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto"	

E.6 SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)	**Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32** "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)		

E.7 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)	**Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27** "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001" **- articolo 43** **Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28** "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" **- articoli 1 e 2**	

E.8 LOCALI PER LA PRODUZIONE O LA VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)	**Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29** "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.		
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004		
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59		

(Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")		

E.9 IMPIANTI SPORTIVI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005	**Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5** Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) – **art. 91**	
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)		
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n. 1605 **(**Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)		

E.10 STRUTTURE TERMALI

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	

E.11 STRUTTURE SANITARIE

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)	**Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22** "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	**DGR 16 gennaio 2007, n. 84** L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997		

(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)		

E.12 STRUTTURE VETERINARIE

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"	

R.E.C. COMUNE DI SEGUSINO (TV)

2020 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

D RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZI E REGIMI AMMINISTRATIVI

ALLEGATO D - RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZI E REGIMI AMMINISTRATIVI (D.Lgs. 222/2016)

TABELLA A, SEZIONE 2 DEL DECRETO SCIA 2, D.LGS. 222/2016

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
1	**Manutenzione ordinaria** Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	**Attività edilizia libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	DPR 380/2001 art. 3 c. 1 lett a) e art.6 c. 1 lett a)
2	**Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW** Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	**Attività edilizia libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	DPR 380/2001 art. 6 c. 1 lett a-bis)
3	**Manutenzione straordinaria (leggera)** Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti nelle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ non alterino la volumetria complessiva degli edifici ▪ non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso ▪ non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio ▪ non riguardino le parti strutturali dell'edificio	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 6 bis)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
4	**Manutenzione straordinaria (pesante)** Intervento di manutenzione di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. **Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:** ▪ opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 22 c. 1 lett a)
5	**Restauro e risanamento conservativo (leggero)** Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett c) e art. 6 bis)
6	**Restauro e risanamento conservativo (pesante)** Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio.	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.3, c. 1 lett c) e art. 22 c. 1 lett b)
7	**Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"** Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett d)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. **Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:** ▪ non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) ▪ non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: 1. non aumenti il volume complessivo 2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati 3. non modifichi i prospetti dell'edificio 4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico **Interventi di demolizione e ricostruzione:** ▪ stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ▪ stessa sagoma dell'edificio preesistente se vincolato ex D.Lgs 42/2004 (paesaggistico o storico culturale) ▪ senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera			
8	**Ristrutturazione (cosiddetta "pesante")** Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione**	Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per	DPR 380/2001 art. 10, c. 1 lett c) e artt. 20 e 23 c. 1 lett a)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente ▪ comportino: - aumento del volume complessivo - modifiche al prospetto dell'edificio - cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico		i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1 o 1.2 la relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
9	**Nuova costruzione di manufatto edilizio** Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20
10	**Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo** Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora: ▪ siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo	**SCIA alternativa all'autorizzazione**	Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.23, c. 1 lett b)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	▪ contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive			
11	**Ampliamento fuori sagoma** Ampliamento di manufatti edilizi fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20
12	**Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria** Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.2) e 20
13	**Realizzazione di infrastrutture e impianti** Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.3) e 20
14	**Torri e tralicci** Installazione di torri e tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.4) e 20
15	**Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi**	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.5) e 20

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili ▪ non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ▪ non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore		legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
16	**Manufatti leggeri in strutture ricettive** Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	DPR 380/2001 art.3, c. 1 lett e.5)
17	**Realizzazione di pertinenze** Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.6) e 20

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero ▪ che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale		conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
18	**Depositi e impianti all'aperto** Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.7) e 20
19	**Nuova costruzione (clausola residuale)** Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e) e 20
20	**Ristrutturazione urbanistica** Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett f) e 20
21	**Eliminazione delle barriere architettoniche** Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** purché:	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art.6, c. 1 lett b)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	▪ -non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edifico			
22	**Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)** Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero, ▪ di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis
23	**Attività di ricerca nel sottosuolo** Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ che siano eseguite in aree esterne al centro edificato	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett c)
24	**Movimenti di terra** Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett d)
25	**Serre mobili stagionali** Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e)
26	**Opere contingenti e temporanee** Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee ▪ destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità ▪ e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni	**Comunicazione**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-bis)
27	**Pavimentazioni di aree pertinenziali** Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-ter)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.		necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	
28	**Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici** I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-quater)
29	**Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza** Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art.6, c. 1 lett e-quinquies)
30	**CILA (Clausola residuale)** Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ Interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1
31	**Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)** Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ che siano eseguite in aree interne al centro edificato	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
32	**Movimenti in terra non inerenti all'attività agricola** Movimenti in terra. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1
33	**Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)** Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ che presentano strutture in muratura	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1
34	**Realizzazione di pertinenze minori** **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 artt. 3 c. 1 lett. e.6) e 6-bis, c. 1
35	**Varianti in corso d'opera a permessi di costruire** Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Varianti in corso d'opera che: ▪ non incidono sui parametri urbanistici ▪ non incidono sulle volumetrie ▪ non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 22 commi 2 e 7

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia ▪ non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n.42 e successive modificazioni ▪ non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire			
36	**Varianti in corso d'opera che non presentano caratteri delle variazioni essenziali** Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale	**SCIA (anche a fine lavori)**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 22 c. 2-bis
37	**Varianti in corso d'opera a permesso di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali** Varianti a permesso di costruire **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ che configurano una variazione essenziale	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt. 20 e 22 c. 2-bis
38	**Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico** Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt. 20 e 23-bis c. 4
39	**Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica** Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata	**Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla	DPR 380/2001 artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c) commerciale d) rurale **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare consirerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c) commerciale rurale		convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
40	**Permesso di costruire in sanatoria** Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** ▪ realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3 dpr 380/2001, o in difformità da essa, ▪ se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.	**Autorizzazione**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 art. 36
41	**SCIA in sanatoria** Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanda.	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 37

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REG. AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi: ▪ realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa ▪ se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione			

R.E.C. COMUNE DI SEGUSINO (TV)

2020 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

E GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

ALLEGATO E - GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA (Art. 1, comma 2 del D.Lgs. 222/2016)

La tabella individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui Al D.Lgs 42/2004).

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

N.	PRINCIPALI OPERE		CATEGORIA DI INTERVENTO	REGIME GIURIDICO
	ELEMENTO	OPERA		
1	**Pavimentazione esterna ed interna**	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	**Manutenzione ordinaria** Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)
2	**Intonaco interno ed esterno**	Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)		
3	**Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)**	Riparazione, sostituzione, rinnovamento		
4	**Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianti di scarico**	Riparazione, sostituzione, rinnovamento		
5	**Rivestimento interno ed esterno**	Riparazione, sostituzione, rinnovamento		
6	**Serramento e infisso interno ed esterno**	Riparazione, sostituzione, rinnovamento		
7	**Inferriata/Altri sistemi anti intrusione**	Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
8	**Elemento di rifinitura delle scale**	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)		
9	**Scala retrattile e di arredo**	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)		
10	**Parapetto e ringhiera**	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma		
11	**Manto di copertura**	Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti)		
12	**Controsoffitto non strutturale**	Riparazione, sostituzione, installazione		
13	**Controsoffitto strutturale**	Riparazione, rinnovamento		
14	**Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazioni fumi**	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione		

N.	PRINCIPALI OPERE		CATEGORIA DI INTERVENTO	REGIME GIURIDICO
	ELEMENTO	OPERA		
		finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma		
15	**Ascensore e impianti di sollevamento verticale**	Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma		
16	**Rete fognaria e rete dei sottoservizi**	Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma		
17	**Impianto elettrico**	Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma		
18	**Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas**	Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma		
19	**Impianto igienico e idro-sanitario**	Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma		
20	**Impianto di illuminazione esterno**	Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma		
21	**Impianto di protezione anticendio**	Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma		
22	**Impianto di climatizzazione**	Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma		
23	**Impianto di estrazione fumi**	Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma		
24	**Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma		
25	**Punto di ricarica per i veicoli elettrici**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma		
26	**Pompe di calore aria-aria**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	**Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW** Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)

N.	PRINCIPALI OPERE		CATEGORIA DI INTERVENTO	REGIME GIURIDICO
	ELEMENTO	OPERA		
			(D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)	
27	**Deposito di gas di petrolio liquefatti**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	**Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³** (D.Lgs n. 128/2006, art. 17)	**Edilizia Libera** D.Lgs n. 128/2006, art. 17
28	**Ascensore, montacarichi**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	**Eliminazione delle barriere architettoniche** Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia- attività 21)	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)
29	**Servoscala e assimilabili**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma		
30	**Rampa**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
31	**Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
32	**Dispositivi sensoriali**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
33	**Opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Attività di ricerca nel sottosuolo** Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia- attività 23)	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)
34	**Terreno agricolo e pastorale**	Manutenzione, gestione e livellamento	**Movimenti di terra** Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)
35	**Vegetazione spontanea**	Manutenzione e gestione		
36	**Impianti di irrigazione e di drenaggio finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura**	Manutenzione e gestione		
37	**Serra, compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Serre mobili stagionali** Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25)	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)
38	**Intercapedine**	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	**Pavimentazione di aree pertinenziali** Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)
39	**Locale tombato**	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento		

N.	PRINCIPALI OPERE		CATEGORIA DI INTERVENTO	REGIME GIURIDICO
	ELEMENTO	OPERA		
40	**Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi**	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)	
41	**Vasca di raccolta delle acque**	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento		
42	**Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici** Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia- attività 28)	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quater)
43	**Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura, fontana, muretto, scultura, fioriera, panca) e assimilate**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza** Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies)
44	**Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente fisso al suolo**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
45	**Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
46	**Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
47	**Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
48	**Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
49	**Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
50	**Tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
51	**Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare**	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
52	**Manufatti leggere in strutture ricettive all'aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati**	Installazione, riparazione e rimozione	**Manufatti leggeri in strutture ricettive** Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5)

N.	PRINCIPALI OPERE		CATEGORIA DI INTERVENTO	REGIME GIURIDICO
	ELEMENTO	OPERA		
			e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)	
53	**Gazebo**	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	**Opere contingenti temporanee** Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)	**Edilizia Libera** (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comunicazione Avvio Lavori
54	**Stand fieristico**	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
55	**Servizi igienici mobili**	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
56	**Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili**	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
57	**Elementi espositivi vari**	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
58	**Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente**	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		

R.E.C. 2020

COMUNE DI SEGUSINO (TV)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

F

INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (all. A)

ALLEGATO F - INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(Allegato A del D.P.R. 31/2017)

D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N.31 "REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA" ALLEGATO A

A.1	Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
A.2	Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3	interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
A.4	interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili
A.5	installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8	interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9	installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10	opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
A.12	Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso

	domestico con superficie non superiore a 20 m^2, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13	Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico- testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14	Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15	Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16	Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
A.17	Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18	Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19	Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20	Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21	Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
A.22	Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23	Installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24	Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25	Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A.26	Interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27	Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28	Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29	Interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30	demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31	opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

R.E.C. 2020

COMUNE DI SEGUSINO (TV)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

G

INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (all. B)

ALLEGATO G - INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (Allegato B del D.P.R. 31/2017)

D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N.31 "REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA" ALLEGATO B

B.1	Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 m^3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2	realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3	interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4	interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili
B.5	interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6	interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7	installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10	installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre e diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11	interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12	interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

B.14	interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15	interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale
B.16	realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 m^3, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17	realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 m^2 o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 m^3;
B.18	interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19	installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20	impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21	realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo- tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22	taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23	realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24	posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 m^3, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25	occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
B.26	verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27	manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28	realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
B.29	manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30	realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 m^2;
B.31	interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32	interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33	interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34	riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 m^2, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35	interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36	posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 m^2, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

B.37	installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38	installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39	interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40	interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41	interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42	interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

R.E.C. COMUNE DI SEGUSINO (TV)

2020 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

H IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

ALLEGATO H - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

1. I ricoveri per gli animali devono esser aerati ed illuminati dall'esterno, con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.

2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducono il liquame all'esterno in appositi vasconi di contenimento liquami.

3. Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi.

4. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione

5. Le porte devono aprirsi verso l'esterno

6. Le nuove stalle, i locali di ricovero del bestiame per gli allevamenti agricoli e le attrezzature relative devono distare non meno di 30 mt. Dalle abitazioni singole ad eccezione di quella dell'operatore agricolo e non meno di 250 mt. Dai centri abitati esistenti e previsti; per le stalle rientranti nella classe "1" con punteggio compreso tra "0 - 30" (D.G.R. 7949/89) la distanza minima dai centri abitati può essere ridotta a mt. 100. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaia e vascone contenimento liquame situate a distanza non minore di 30 mt. dalle abitazioni di terzi e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 20 mt. dalle strade, non minore di 50 mt. da cisterne e prese di acqua potabile.

7. I cortili, le aie, gli annessi alle abitazioni ubicate nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli devono essere dotati di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.

8. I fabbricati per gli allevamenti zootecnici a carattere intensivo dovranno sorgere alle distanze stabilite dal D.G.R. 7949/89.

9. È fatta eccezione per la casa di abitazione del conduttore o custode dell'allevamento che può essere costruita a distanza inferiore a quelle precedentemente indicate.

10. I fabbricati di cui al decimo comma dovranno almeno distare 500 mt. dalle aree di alimentazione delle sorgenti.

11. I fabbricati per gli insediamenti produttivi agro-industriali dovranno essere ubicati in aree a tal scopo predisposto negli strumenti urbanistici generali

12. Le serre fisse sono equipaggiate, a tutte gli effetti, agli altri annessi rustici senza i limiti di cui al comma precedente.

13. Ogni serra volta alla protezione o forzatura delle colture può essere installata senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia e senza i limiti di superficie stabiliti dal presente regolamento fermo restando, nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla legge n.1497 del 29.6.1937 e sempre secondo i disposti della L.R. n.24/85 e relative circolari esplicative

R.E.C. COMUNE DI SEGUSINO (TV)

2020 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

I ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE IN ZONA A1

ALLEGATO I - ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE IN ZONA A1

1. Soffitti e sottotetti

1.1 Sia in caso di ristrutturazione che di nuova costruzione è consentita l'utilizzazione delle soffitte a fini abitativi purché abbiano le caratteristiche metriche, volumetriche e igieniche previste dal presente Regolamento Edilizio

1.2 Eventuali abbaini dovranno avere struttura lignea, dimensioni ridotte (passo d'uomo) ed essere in numero non superiore ad uno fino a quattro vani di abitazione

1.3 Allo scopo di utilizzare i sottotetti è consentita l'eliminazione parziale dell'ultimo solaio fino al 50% della superficie onde poter realizzare ambienti a più livelli (soppalchi) ad uso abitativo

2. Servizi igienici

2.1 Sono permessi locali per servizi igienici illuminati e areati artificialmente nei limiti previsti agli specifici articoli del presente Regolamento Edilizio, purché muniti di idonea ventilazione mediante canali verticali ad aspirazione meccanica temporizzata

3. Traslazione di solai

3.1 Nei limiti stabiliti dai vincoli previsti per ogni grado di protezione è concessa la traslazione dei solai senza però che vengano modificati il numero dei piani e la superficie utile complessiva dell'edificio

3.2 Potranno essere usati a fini abitativi vani con un'altezza minima di mt. 2,40; i vani per i quali non sia possibile raggiungere tale altezza restano esclusi dall'uso di abitazione

4. Murature

4.1 Negli edifici esistenti con muratura in pietra particolare pregio o con particolari costruttivi di valore, le parti sulla quali si opera potranno avere, nel rispetto dei vincoli previsti per ogni grado di protezione solo interventi di intonacatura con fuga a raso sasso in maniera che il ripristino metta in luce gli elementi originari

4.2 Negli edifici già intonacati o in pietra con orditura casuale e non di pregio, sarà concesso l'intonaco color chiaro e a grana fine, salvo particolari indicazioni della Commissione Edilizia

4.3 Non sono ammessi intonaci al quarzo, graffiati, spritz o simili, né zoccolature

4.4 Le pareti in legno potranno, su giudizio della Commissione Edilizia, essere sostituite da nuovo tavolato mordentato scuro con eventuale muratura interna o potranno essere sostituite con una muratura che rispecchi le caratteristiche dell'edificio, secondo il parere della Commissione Edilizia

4.5 Sono consentite canne fumarie esterne solo se strettamente necessarie ed in numero non superiore ad una per ogni prospetto secondario; esse debbono essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano

4.6 Le torrette dei camini non devono essere prefabbricate ma essere realizzate con le caratteristiche di quelle locali tradizionali

5. Fori di dimensioni normali

5.1 Tutti gli interventi edilizi di ristrutturazione dovranno rispettare le aperture originarie superstiti su tutte le facciate e a livello stradale ed eliminare, o ripristinare, quelle di più recente realizzazione ed in contrasto con la tipologia locale

5.2 È ammessa la realizzazione di nuovi fori con le caratteristiche di quelli preesistenti e la modifica di quelli esistenti qualora si rispettino gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti, prevalenti su prospetti

5.3 In caso di pareti cieche o dotate di fori insufficienti all'igiene dei locali interna è possibile, nel rispetto dei vincoli previsti per ogni grado di protezione, ricavarne di nuovi secondo dimensioni ed allineamenti caratteristici della tipologia dell'edificio

5.4 Sulle ricostruzioni o nuove edificazioni i fori dovranno uniformarsi rispettivamente a quelli preesistenti e a quelli degli edifici circostanti. Dovranno inoltre essere rispettati i materiali e le modalità costruttive delle preesistenze e comunque quelle tradizionali locali

6. Fori di dimensioni anormali

6.1 Non sono ammessi di norma fori di dimensioni diverse da quelli originali o tradizionali locali; possono essere tollerati fori anormali al piano terra, per provata necessità e che non prospettino possibilmente su spazi pubblici o comuni, per accessi a cantine, magazzini, autorimesse e laboratori; sono ammessi fori anormali prospettanti su spazi pubblici solo per locali pubblici

7. Serramenti

7.1 Per i fori finestra o porta i serramenti verranno mantenuti del tipo tradizionale a una o due ante

7.2 L'eventuale chiusura di fori anormali sarà in legno o rivestita in legno

7.3 Viene escluso ogni altro tipo di chiusura esterna diverso dagli scuri così come viene escluso, per i serramenti esterni, ogni altro materiale diverso dal legno naturale o tinteggiato con colori in uso nella zona, salvo che per i fori di grandi dimensioni al piano terra (vetrine, passi carrai, etc.) per i quali sono consentiti materiali diversi; nel progetto d'intervento dovrà comunque essere specificata la tinta prescelta e di questa, prima dell'esecuzione, dovranno essere fatti dei campioni sui quali si esprimerà la Commissione Edilizia

7.4 Possono essere previste inferriate in ferro color nero che riprendano motivi tradizionali

8. Tetti e coperture

8.1 Nelle opere di ristrutturazione, ricostruzione e nuova edificazione, nel rispetto dei vincoli previsti per ogni grado di protezione, si dovranno rispettare le forme, gli orientamenti e le pendenze delle coperture preesistenti o comunque seguire, per le nuove costruzioni, le tipologie locali caratteristiche

8.2 Scossaline, grondaie, etc. dovranno essere a sezione circolare verniciate di colore grigio o marrone scuro

8.3 Le coperture dovranno essere in tegole a canale in laterizio

8.4 Gli sporti in genere devono avere una profondità non superiore a quelli preesistenti con un massimo di mt. 0,50 ed essere eseguiti secondo le forme tradizionali

9. Terrazze e poggioli

9.1 È vietata la realizzazione o il mantenimento, in caso di ristrutturazione, di terrazze aggettanti e poggioli essendo tali elementi in contrasto con la tipologia locale

9.2 È ammessa la realizzazione di logge rientranti nel rispetto dell'organizzazione compositiva della facciata

10. Elementi particolari

10.1 Elementi architettonici particolari quali fontane, abbeveratoi, edicole, archi, etc. devono essere obbligatoriamente mantenuti

10.2 Quelli eventualmente di nuova costruzione verranno realizzati nel rispetto delle tecnologie e dei materiali tradizionali

11. Pavimenti delle aree scoperte

11.1 I pavimenti delle aree scoperte dovranno essere eseguite preferibilmente in:

- lastre di pietra;
- cogolà con incorniciatura in lastre di pietra;
- cubetti di porfido

12. Recinzioni

12.1 All'interno dell'abitato non sono consentite recinzioni diverse da quelle tradizionali in pietra, fatte secondo tecnologie e materiali tradizionali

12.2 Possono essere altresì ammesse in muratura intonacata o realizzata con pietre squadrate e fugate, oppure siepi basse